

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in
Scienze politiche, Relazioni internazionali e Diritti Umani



**UNIVERSITÀ
DI PADOVA**

**LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA POPOLAZIONE CIVILE
NEI CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI SECONDO LE
OPINIONI CONSULTIVE DELLA CORTE INTERNAZIONALE
DI GIUSTIZIA SULL'OCCUPAZIONE DEI TERRITORI
PALESTINESI**

Relatore: Prof. Paolo De Stefani

Laureanda: Alice Braggion
matricola N. 2082766

A.A. 2025/2026

Indice

<i>CAPITOLO I. La tutela internazionale della popolazione civile nei conflitti armati contemporanei.....</i>	<i>4</i>
1.1 Introduzione	4
1.2 Le origini della tutela internazionale della popolazione civile	5
1.3 Le fonti del diritto internazionale umanitario	6
1.4 I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario	7
1.4.1 Il principio di distinzione	7
1.4.2 Il principio di proporzionalità	8
1.4.3 Il principio di necessità militare	9
1.4.4 Il divieto di sofferenze inutili e la protezione delle categorie vulnerabili.....	10
1.5 Il rapporto tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale dei diritti umani.....	10
1.6 L'evoluzione dei conflitti armati contemporanei	11
1.6.1 La guerra urbana e l'impatto sulla popolazione civile	11
1.6.2 I gruppi armati non statali e le difficoltà applicative.....	12
1.7 Le crisi umanitarie nei conflitti contemporanei	13
1.8 L'occupazione militare e la tutela della popolazione civile	14
1.9 Il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia e le advisory opinions	15
1.10 La situazione nei territori palestinesi come caso emblematico.....	15
1.11 Conclusione.....	17
<i>CAPITOLO II. Obblighi internazionali, responsabilità e meccanismi di attuazione nella protezione dei civili.....</i>	<i>20</i>
2.1 Premessa: dal quadro normativo alla questione dell'effettività.....	20
2.2 La qualificazione dei conflitti armati e le conseguenze sul regime applicabile	21
2.3 Gli obblighi negativi: divieti di attacco diretto, attacchi indiscriminati e punizioni collettive.....	23
2.4 Gli obblighi positivi: precauzione, assistenza umanitaria e protezione dei servizi essenziali	25
2.5 La protezione delle persone vulnerabili	28
2.6 Occupazione militare: obblighi della potenza occupante	29
2.7 Responsabilità internazionale dello Stato	31
2.8 Responsabilità penale individuale e crimini internazionali	33

2.9 Il ruolo delle organizzazioni internazionali e degli organi delle Nazioni Unite.....	35
2.10 I limiti dell'attuazione: sovranità, selettività e assenza di coercizione.....	36
2.11 Obblighi di prevenzione e dovere di far rispettare il diritto umanitario.....	38
2.12 Armi, tecnologia e nuove modalità di conduzione delle ostilità	40
2.13 Accesso umanitario, beni essenziali e sopravvivenza della popolazione civile.....	42
2.14 Accertamento delle violazioni e ruolo della prova.....	44
2.15 Riparazione, garanzie di non ripetizione e centralità delle vittime.....	46
2.16 Considerazioni intermedie: dal sistema delle responsabilità al caso palestinese	48
2.17 Il diritto internazionale dei diritti umani come parametro complementare..	50
2.18 Conclusione.....	51
<i>CAPITOLO III. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia e la situazione dei territori palestinesi occupati</i>	<i>54</i>
3.1 Premessa: il caso palestinese come banco di prova del diritto internazionale	54
3.2 Lo status dei territori palestinesi occupati e il diritto applicabile	55
3.3 Il parere consultivo del 2004 sulla costruzione del muro	57
3.4 Il parere consultivo del 2024 sulle politiche e pratiche di Israele.....	59
3.5 Gli obblighi derivanti dal parere del 2024: cessazione, non riconoscimento, cooperazione e riparazione.....	62
3.6 La questione dell'accesso umanitario e il parere del 2025	64
3.7 Advisory opinions: natura giuridica e valore pratico	65
3.8 Il rapporto tra diritto all'autodeterminazione e tutela della popolazione civile.....	67
3.9 Criticità e reazioni della comunità internazionale.....	69
3.10 La tutela della popolazione civile tra emergenza umanitaria e responsabilità internazionale.....	70
3.11 Il nesso tra occupazione prolungata, autodeterminazione e protezione civile.....	72
3.12 Gli insediamenti, le risorse naturali e la trasformazione del territorio occupato	74
3.13 Gaza, emergenza umanitaria e obblighi di cooperazione.....	76
3.14 Gli obblighi degli Stati terzi dopo i pareri consultivi.....	77

3.15 Il rapporto tra Corte Internazionale di Giustizia e Corte penale internazionale	79
3.16 Le reazioni politiche e il problema della selettività	81
3.17 Valore e limiti delle advisory opinions nella tutela della popolazione civile.....	83
3.18 Le advisory opinions nella prassi degli organi delle Nazioni Unite	85
3.19 Conclusione.....	87
CONCLUSIONE GENERALE	89
BIBLIOGRAFIA.....	95

INTRODUZIONE

Tale tesi analizza la tutela internazionale della popolazione civile nei conflitti armati contemporanei. Il punto di partenza è il divario che spesso esiste tra le norme previste dal diritto internazionale e la loro applicazione concreta nelle situazioni di guerra. Oggi, infatti, i conflitti coinvolgono sempre più spesso città, ospedali, scuole, infrastrutture essenziali e persone che non partecipano direttamente alle ostilità. Per questo la protezione dei civili rappresenta una delle questioni più importanti e più difficili del diritto internazionale contemporaneo.

La ricerca parte dall'idea che la protezione della popolazione civile non possa essere valutata solo in astratto. Non basta che esistano norme, convenzioni e principi: è necessario capire se questi strumenti riescano davvero a limitare la violenza e a incidere sul comportamento degli Stati, delle forze armate e degli altri soggetti coinvolti nei conflitti. Il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani offrono una base fondamentale per tutelare la dignità della persona, ma la loro efficacia dipende anche dalla possibilità di accertare le violazioni e di individuare forme concrete di responsabilità.

La tesi è divisa in tre capitoli. Il Capitolo I ricostruisce il quadro generale della tutela internazionale della popolazione civile. Dopo una breve analisi delle origini della protezione dei civili, vengono esaminate le principali fonti del diritto internazionale umanitario

e i suoi principi fondamentali, come distinzione, proporzionalità, necessità militare, divieto di sofferenze inutili e tutela delle categorie vulnerabili. Il capitolo affronta anche il rapporto tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale dei diritti umani, soffermandosi sulle trasformazioni dei conflitti contemporanei, sulla guerra urbana, sui gruppi armati non statali, sulle crisi umanitarie e sull'occupazione militare.

Il Capitolo II si concentra sul problema dell'effettività. Dopo aver chiarito l'importanza della qualificazione dei conflitti armati, vengono analizzati gli obblighi delle parti in conflitto, sia negativi sia positivi. Il capitolo prende poi in esame la protezione delle persone vulnerabili, gli obblighi della potenza occupante, la responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale individuale. Viene inoltre considerato il ruolo delle organizzazioni internazionali e degli organi delle Nazioni Unite. In questa parte emerge chiaramente che il diritto internazionale dispone di strumenti importanti, ma incontra anche limiti significativi, legati alla sovranità degli Stati, alla selettività politica e alla mancanza di un meccanismo coercitivo sempre efficace.

Il Capitolo III applica questi temi al caso dei territori palestinesi occupati. Questo caso è particolarmente rilevante perché permette di osservare in modo concreto le difficoltà della tutela internazionale dei civili. L'attenzione è rivolta soprattutto alle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia: il parere del 2004 sulla costruzione del muro, il parere del 2024 sulle politiche e pratiche di Israele nel

territorio palestinese occupato e il parere del 2025 sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite, delle altre organizzazioni internazionali e degli Stati terzi. Attraverso questi pareri, la Corte chiarisce molti obblighi giuridici, pur mostrando anche i limiti della loro attuazione pratica.

Il caso palestinese mostra bene la distanza tra diritto e realtà. Da un lato, il diritto internazionale prevede obblighi relativi alla protezione dei civili, al divieto di annessione, al rispetto dell'autodeterminazione, alla cessazione delle condotte illecite e al dovere degli Stati di non riconoscere situazioni create in violazione del diritto. Dall'altro lato, la durata dell'occupazione, la crisi umanitaria, la distruzione delle infrastrutture essenziali e le difficoltà nell'accesso agli aiuti dimostrano quanto sia complesso trasformare l'accertamento giuridico in una protezione effettiva per la popolazione civile.

Dal punto di vista metodologico, la tesi si basa sull'analisi delle fonti normative, della dottrina, della giurisprudenza internazionale e degli atti delle organizzazioni internazionali. L'obiettivo non è soltanto descrivere le norme esistenti, ma capire fino a che punto esse riescano a funzionare nella pratica. In particolare, la ricerca mette in evidenza il ruolo delle advisory opinions come strumenti utili per interpretare il diritto internazionale e chiarire gli obblighi degli Stati, anche se non sempre riescono a produrre effetti immediati sul piano concreto.

Lo scopo finale della tesi è quindi quello di mostrare la centralità della popolazione civile nel diritto

internazionale contemporaneo e, allo stesso tempo, interrogarsi sui limiti degli strumenti esistenti. La tutela dei civili dipende certamente dalle norme, ma anche dalla volontà politica degli Stati, dalla cooperazione internazionale e dalla capacità dei meccanismi giuridici di produrre conseguenze reali. Superare il divario tra il diritto e la realtà dei conflitti armati rappresenta una delle principali sfide del diritto internazionale contemporaneo.

CAPITOLO I

La tutela internazionale della popolazione civile nei conflitti armati contemporanei

1.1 Introduzione

La tutela della popolazione civile rappresenta uno dei temi centrali del diritto internazionale contemporaneo e costituisce una delle principali sfide poste dai conflitti armati del XXI secolo. Nel corso degli ultimi decenni, le modalità di conduzione delle ostilità sono profondamente mutate, determinando un progressivo aumento delle violazioni dei diritti fondamentali e un crescente coinvolgimento della popolazione civile nei contesti di guerra.

A differenza dei conflitti tradizionali, caratterizzati da scontri tra eserciti regolari e da una relativa separazione tra combattenti e civili, le guerre contemporanee si sviluppano in contesti complessi, spesso all'interno di aree urbane densamente popolate. In tali contesti, la distinzione tra obiettivi militari e popolazione civile risulta sempre più difficile, aumentando il rischio di danni collaterali e di violazioni del diritto internazionale.

La presenza di attori non statali, quali gruppi armati, milizie e organizzazioni terroristiche, contribuisce ulteriormente a rendere più problematica l'applicazione delle norme giuridiche. Tali soggetti operano spesso al di fuori delle regole del diritto internazionale umanitario, adottando strategie che comportano un coinvolgimento diretto della popolazione civile nelle ostilità.

In questo scenario, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani assumono un ruolo fondamentale nella protezione della dignità della persona. Tuttavia, nonostante l'esistenza di un sistema normativo articolato e avanzato, la tutela effettiva dei civili nei conflitti armati risulta ancora oggi

fortemente limitata.

La presente ricerca si propone di analizzare tale divario tra il quadro normativo e la realtà dei conflitti contemporanei, con particolare attenzione al ruolo delle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia e alla loro incidenza nella tutela della popolazione civile, in particolare nella situazione dei territori palestinesi.

1.2 Le origini della tutela internazionale della popolazione civile

La tutela della popolazione civile nei conflitti armati si sviluppa come risposta alle devastanti conseguenze delle guerre moderne, in particolare a partire dal XX secolo. Prima di tale periodo, la guerra era considerata una prerogativa degli Stati sovrani e le norme relative alla conduzione delle ostilità risultavano limitate. La protezione delle persone civili non costituiva un obiettivo centrale e le ostilità erano caratterizzate da un elevato livello di violenza indiscriminata. Le due guerre mondiali rappresentano un punto di svolta fondamentale.

In particolare, la Seconda guerra mondiale evidenziò in modo drammatico il coinvolgimento diretto della popolazione civile, attraverso bombardamenti su larga scala, deportazioni e gravi violazioni dei diritti fondamentali. In risposta a tali eventi, la comunità internazionale avviò un processo di codificazione del diritto internazionale umanitario. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 rappresentano il principale risultato di tale processo. In particolare, la IV Convenzione introduce un sistema organico di protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Parallelamente, si sviluppa il diritto internazionale dei diritti umani, fondato sulla Carta delle Nazioni Unite e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani, che contribuisce a rafforzare la centralità della persona nel sistema internazionale.

1.3 Le fonti del diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario si fonda su una pluralità di fonti giuridiche. I trattati internazionali costituiscono la principale fonte normativa. Tra questi, le

Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi rappresentano il nucleo fondamentale del sistema di tutela. Accanto ai trattati, la consuetudine internazionale svolge un ruolo essenziale, in quanto consente di estendere l'applicazione delle norme anche in contesti non espressamente disciplinati. Un ulteriore elemento è rappresentato dai principi generali del diritto, che contribuiscono all'interpretazione e all'applicazione delle norme. Infine, assumono rilievo gli strumenti di soft law, quali le linee guida delle organizzazioni internazionali, che, pur non essendo vincolanti, svolgono un ruolo importante nell'evoluzione del diritto internazionale.

1.4 I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario si fonda su una serie di principi fondamentali volti a limitare gli effetti dei conflitti armati e a garantire la protezione della popolazione civile. Tali principi costituiscono il nucleo essenziale del sistema di tutela internazionale e rappresentano il parametro principale per valutare la legittimità delle operazioni militari.

La loro importanza risiede non solo nella funzione normativa, ma anche nella capacità di adattarsi ai mutamenti dei conflitti contemporanei, fornendo criteri interpretativi utili a colmare eventuali lacune del diritto positivo.

1.4.1 Il principio di distinzione

Il principio di distinzione impone alle parti in conflitto l'obbligo di distinguere costantemente tra combattenti e popolazione civile, nonché tra obiettivi militari e beni di carattere civile. Esso rappresenta il fondamento della protezione dei civili e costituisce uno dei pilastri del diritto internazionale umanitario. Secondo tale principio, gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari, mentre è vietato colpire direttamente la popolazione civile.

Inoltre, i beni civili non possono essere oggetto di attacchi, salvo che siano utilizzati per scopi militari. Nonostante la chiarezza della norma sul piano teorico, la sua applicazione pratica presenta significative difficoltà nei conflitti contemporanei. In particolare, la crescente urbanizzazione delle operazioni militari rende sempre più difficile distinguere tra obiettivi militari e beni civili. Nei contesti urbani, infatti, i combattenti possono operare all'interno di edifici civili o utilizzare infrastrutture pubbliche per scopi militari, rendendo complessa l'individuazione degli obiettivi legittimi. Ciò aumenta il rischio di coinvolgimento della popolazione civile nelle ostilità. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla presenza di gruppi armati non statali, che spesso non rispettano le norme del diritto internazionale e adottano strategie basate sulla commistione tra combattenti e civili. Tali pratiche contribuiscono a rendere estremamente difficile l'applicazione del principio di distinzione.

1.4.2 Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità rappresenta uno degli strumenti principali per limitare i danni collaterali derivanti dalle operazioni militari. Esso vieta attacchi che possano causare perdite tra la popolazione civile o danni ai beni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. La valutazione della proporzionalità implica un bilanciamento tra diversi elementi, tra cui l'importanza dell'obiettivo militare e l'entità dei possibili danni collaterali. Tale valutazione è particolarmente complessa e richiede una considerazione preventiva delle conseguenze dell'attacco. Nei conflitti contemporanei, il principio di proporzionalità assume un ruolo ancora più rilevante, in quanto le operazioni militari si svolgono spesso in contesti nei quali la presenza di civili è elevata. La difficoltà di distinguere tra obiettivi militari e civili aumenta il rischio di danni collaterali significativi.

Inoltre, l'assenza di criteri oggettivi universalmente condivisi per la valutazione della proporzionalità contribuisce a generare incertezza giuridica. Le decisioni relative alla liceità di un attacco sono spesso basate su valutazioni soggettive, che possono variare a seconda delle circostanze.

1.4.3 Il principio di necessità militare

Il principio di necessità militare consente l'utilizzo della forza soltanto nella misura strettamente necessaria al raggiungimento di un obiettivo militare legittimo. Esso rappresenta uno dei criteri fondamentali per determinare la liceità delle operazioni militari. Tuttavia, tale principio deve essere interpretato in combinazione con gli altri principi del diritto internazionale umanitario.

La necessità militare non può infatti giustificare atti che comportino violazioni dei diritti fondamentali o che provochino sofferenze inutili alla popolazione civile. Nel contesto dei conflitti contemporanei, il richiamo alla necessità militare è spesso utilizzato per giustificare operazioni che hanno un impatto significativo sui civili. Ciò evidenzia la tensione tra esigenze militari e tutela dei diritti umani.

1.4.4 Il divieto di sofferenze inutili e la protezione delle categorie vulnerabili

Il diritto internazionale umanitario vieta l'utilizzo di mezzi e metodi di guerra capaci di provocare sofferenze inutili o danni indiscriminati. Tale principio mira a limitare la violenza nei conflitti armati e a garantire il rispetto della dignità della persona. Particolare attenzione è inoltre rivolta alla protezione delle categorie vulnerabili, tra cui donne, minori, rifugiati e personale sanitario. Il diritto internazionale prevede specifiche norme volte a garantire la tutela di tali soggetti. Nonostante l'esistenza di tali garanzie, nei conflitti contemporanei si registrano frequenti violazioni, che mettono in evidenza i limiti dell'effettività del sistema di tutela internazionale.

1.5 Il rapporto tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale

dei diritti umani Il rapporto tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale dei diritti umani rappresenta uno degli aspetti più complessi della tutela della popolazione civile. Tradizionalmente, i due sistemi erano considerati separati: il diritto internazionale umanitario si applicava nei conflitti armati, mentre il diritto dei diritti umani operava in tempo di pace. Tuttavia, nella prassi contemporanea, tale distinzione è divenuta sempre meno netta.

La giurisprudenza internazionale ha chiarito che i diritti umani continuano ad applicarsi anche durante i conflitti armati, salvo eventuali deroghe previste dai trattati. In questo contesto, il diritto internazionale umanitario viene considerato come *lex specialis*. La coesistenza dei due sistemi consente di garantire un livello di protezione più elevato, ma solleva anche questioni interpretative, soprattutto nei casi in cui le norme prevedano standard diversi di tutela.

1.6 L'evoluzione dei conflitti armati contemporanei

Le trasformazioni dei conflitti armati rappresentano uno degli elementi centrali per comprendere le difficoltà della tutela internazionale dei civili. A partire dalla fine della Guerra Fredda, il sistema internazionale ha assistito a un mutamento delle modalità di combattimento. Le guerre tra Stati sono state progressivamente affiancate da conflitti interni e asimmetrici. Nei conflitti contemporanei, la distinzione tra combattenti e civili risulta sempre più sfumata.

I combattenti possono operare senza uniformi, integrarsi nella popolazione civile e utilizzare strategie che rendono difficile l'applicazione delle norme del diritto internazionale. Tali trasformazioni incidono profondamente sull'effettività del diritto internazionale, rendendo necessario un continuo adattamento degli strumenti giuridici alle nuove caratteristiche dei conflitti contemporanei.

1.6.1 La guerra urbana e l'impatto sulla popolazione civile

Un elemento centrale delle trasformazioni dei conflitti contemporanei è rappresentato dalla crescente urbanizzazione delle operazioni militari. Le guerre si svolgono sempre più frequentemente all'interno di aree urbane densamente popolate, dove la presenza di civili è elevata e le infrastrutture essenziali risultano particolarmente vulnerabili. In tali contesti, l'applicazione dei principi del diritto internazionale umanitario risulta particolarmente complessa.

La presenza di obiettivi militari all'interno o in prossimità di aree civili aumenta il rischio di danni collaterali e rende difficile il rispetto del principio di distinzione. Inoltre, la distruzione di infrastrutture fondamentali, quali ospedali, scuole e reti idriche, ha conseguenze dirette sulle condizioni di vita della popolazione civile, contribuendo a generare crisi umanitarie di ampia portata. La guerra urbana rappresenta quindi uno degli ambiti nei quali emerge in modo più evidente il divario tra le norme del diritto internazionale e la realtà dei conflitti contemporanei.

1.6.2 I gruppi armati non statali e le difficoltà applicative

La crescente presenza di gruppi armati non statali costituisce una delle principali sfide per il diritto internazionale contemporaneo. Tali soggetti operano spesso al di fuori delle regole del diritto internazionale umanitario e non sempre si considerano vincolati dagli obblighi internazionali. Ciò rende particolarmente difficile garantire il rispetto delle norme e individuare responsabilità giuridiche. La mancanza di una struttura statale e di meccanismi di controllo rende infatti più complessa l'applicazione del diritto internazionale nei confronti di tali attori. Inoltre, l'adozione di strategie basate sulla commistione tra combattenti e popolazione civile contribuisce a rendere ancora più problematica la tutela dei civili. In questo contesto, emerge chiaramente come le trasformazioni dei conflitti contemporanei incidono direttamente sull'effettività del sistema di tutela internazionale.

1.7 Le crisi umanitarie nei conflitti contemporanei

I conflitti armati contemporanei producono conseguenze che vanno ben oltre il piano strettamente militare, generando crisi umanitarie di ampia portata. La distruzione delle infrastrutture civili, l'interruzione dei servizi essenziali e l'insicurezza diffusa contribuiscono a creare condizioni di estrema vulnerabilità per la popolazione civile. Uno degli effetti più rilevanti è rappresentato dagli sfollamenti forzati.

Milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa delle ostilità, dando origine a flussi di rifugiati e sfollati interni. Tali fenomeni incidono profondamente sulla vita degli individui e sulla stabilità degli Stati. Le crisi umanitarie contemporanee si caratterizzano per la loro complessità e per la difficoltà di garantire un'assistenza efficace alle popolazioni colpite.

Le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di aiuti umanitari. Tuttavia, l'efficacia di tali interventi è spesso limitata da ostacoli di natura politica e operativa. In molti contesti di conflitto, l'accesso agli aiuti umanitari è ostacolato o impedito dalle parti coinvolte, aggravando ulteriormente la situazione della popolazione civile.

In questo senso, le crisi umanitarie rappresentano una manifestazione concreta del divario tra il quadro normativo e la realtà dei conflitti contemporanei, evidenziando i limiti dell'effettività della tutela internazionale.

1.8 L'occupazione militare e la tutela della popolazione civile

Le situazioni di occupazione militare rappresentano uno degli ambiti più complessi del diritto internazionale umanitario. In tali contesti, la popolazione civile si trova sotto il controllo di una potenza occupante, la quale è tenuta a rispettare specifici obblighi giuridici. La IV Convenzione di Ginevra stabilisce che la potenza occupante deve garantire la protezione della popolazione civile, vietando pratiche

quali deportazioni, trasferimenti forzati, punizioni collettive e trattamenti inumani.

Essa impone inoltre l'obbligo di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e l'accesso ai servizi essenziali. Tuttavia, nella prassi internazionale, le situazioni di occupazione militare evidenziano frequenti violazioni di tali obblighi. La durata prolungata delle occupazioni, le tensioni politiche e le difficoltà operative contribuiscono a rendere particolarmente complessa la protezione della popolazione civile. Le situazioni di occupazione rappresentano quindi un banco di prova fondamentale per il diritto internazionale, in quanto mettono in evidenza il divario tra gli obblighi giuridici previsti e la loro concreta attuazione.

1.9 Il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia e le advisory opinions

Nel sistema internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia svolge un ruolo centrale nell'interpretazione del diritto internazionale. Tra gli strumenti a sua disposizione assumono particolare rilevanza le advisory opinions, ossia i pareri consultivi richiesti da organi delle Nazioni Unite su questioni giuridiche di interesse internazionale. Sebbene tali pareri non abbiano carattere vincolante, essi esercitano una significativa influenza sull'interpretazione delle norme giuridiche e sulla definizione degli obblighi degli Stati.

Le advisory opinions contribuiscono a chiarire il contenuto del diritto internazionale e a fornire orientamenti interpretativi. Tuttavia, la loro efficacia sul piano pratico risulta limitata. In assenza di meccanismi coercitivi, gli Stati non sono obbligati a conformarsi ai pareri della Corte, il che riduce la capacità di tali strumenti di incidere concretamente sulla realtà dei conflitti. In questo senso, le advisory opinions rappresentano uno strumento importante ma non sufficiente per garantire una tutela effettiva della popolazione civile.

1.10 La situazione nei territori palestinesi come caso emblematico

La situazione nei territori palestinesi rappresenta uno degli esempi più significativi delle difficoltà applicative del diritto internazionale nella tutela della popolazione civile. Il contesto è caratterizzato da una combinazione di fattori, tra cui una prolungata situazione di occupazione, tensioni politiche e operazioni militari ricorrenti. In tale scenario, la popolazione civile risulta particolarmente esposta a violazioni dei diritti fondamentali.

Dal punto di vista giuridico, la situazione nei territori palestinesi implica l'applicazione congiunta del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani. Tale sovrapposizione di regimi giuridici contribuisce a generare difficoltà interpretative e applicative. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli Stati e il rispetto del diritto internazionale.

Tuttavia, esse mettono anche in evidenza i limiti del sistema internazionale, soprattutto in relazione alla loro attuazione concreta. Il caso dei territori palestinesi rappresenta quindi un esempio paradigmatico del divario tra il quadro normativo e la realtà dei conflitti contemporanei, evidenziando le difficoltà della comunità internazionale nel garantire una protezione effettiva della popolazione civile.

La complessità della situazione nei territori palestinesi deriva anche dalla sovrapposizione di diversi regimi giuridici, tra cui il diritto dell'occupazione, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani. Tale sovrapposizione genera difficoltà interpretative e applicative, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli obblighi degli Stati e la tutela effettiva della popolazione civile.

In assenza di meccanismi coercitivi, infatti, gli Stati non sono giuridicamente obbligati a conformarsi ai pareri della Corte, il che riduce la capacità di tali

strumenti di incidere concretamente sulla realtà dei conflitti. La situazione palestinese evidenzia quindi in modo particolarmente significativo il divario tra diritto e realtà. Da un lato, il diritto internazionale fornisce un quadro normativo chiaro e articolato; dall'altro, la sua applicazione risulta fortemente condizionata da fattori politici e istituzionali. In questo senso, il caso dei territori palestinesi rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare l'effettività del sistema internazionale di tutela della popolazione civile.

1.11 Conclusione

L'analisi svolta nel presente capitolo evidenzia come la tutela della popolazione civile costituisca uno degli obiettivi fondamentali del diritto internazionale contemporaneo, ma anche una delle sue principali criticità. Il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani hanno progressivamente sviluppato un sistema normativo articolato, volto a garantire la protezione dei civili nei conflitti armati. Tuttavia, l'effettività di tale sistema risulta ancora fortemente limitata. Le trasformazioni dei conflitti contemporanei, la presenza di attori non statali, l'utilizzo di nuove tecnologie e i limiti politici e istituzionali della comunità internazionale contribuiscono a rendere difficile l'applicazione concreta delle norme giuridiche. Il caso dei territori palestinesi evidenzia in modo particolarmente significativo tali criticità, mostrando come la protezione della popolazione civile dipenda non solo dall'esistenza di norme, ma anche dalla volontà degli Stati e dall'efficacia dei meccanismi di attuazione.

Alla luce di tali considerazioni, emerge la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela internazionale e di promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati, al fine di garantire una protezione più efficace dei civili nei conflitti armati contemporanei. Si rende pertanto opportuno rafforzare non solo il quadro normativo, ma anche i meccanismi di attuazione del diritto internazionale, al fine di garantire una tutela effettiva della popolazione civile.

Il superamento del divario tra diritto e realtà rappresenta quindi una delle principali sfide del diritto internazionale contemporaneo e costituisce il punto di partenza per le analisi sviluppate nei capitoli successivi.

CAPITOLO II

Obblighi internazionali, responsabilità e meccanismi di attuazione nella protezione dei civili

2.1 Premessa: dal quadro normativo alla questione dell'effettività

Il primo capitolo ha mostrato come la protezione della popolazione civile costituisca un punto di incontro tra diritto internazionale umanitario, diritto internazionale dei diritti umani e responsabilità internazionale. Questo secondo capitolo sposta l'attenzione dal quadro normativo alla sua effettiva applicazione: non basta individuare le norme, occorre comprendere chi sia tenuto a rispettarle, quali conseguenze derivino dalla loro violazione e quali meccanismi possano renderle operative.

La protezione dei civili non può essere analizzata soltanto come un insieme di divieti rivolti ai belligeranti. Essa implica anche obblighi positivi: prevenire le violazioni, organizzare le operazioni militari in modo conforme al diritto, assicurare l'accesso umanitario, indagare sulle condotte illecite e garantire forme di responsabilità. In questa prospettiva, il diritto internazionale umanitario non si limita a stabilire ciò che le parti non devono fare, ma impone anche una condotta attiva orientata alla salvaguardia della persona. Tale impostazione emerge con particolare chiarezza nell'articolo 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, secondo cui gli Stati si impegnano a rispettare e a far rispettare le Convenzioni in ogni circostanza.

L'effettività della tutela dipende quindi da una pluralità di fattori. In primo luogo, occorre individuare correttamente la natura del conflitto, perché da tale qualificazione discende il regime giuridico applicabile. In secondo luogo, è necessario stabilire quali soggetti siano vincolati dalle norme: Stati, forze armate, gruppi armati non statali, potenze occupanti e, in alcuni casi, organizzazioni

internazionali. In terzo luogo, bisogna verificare quali strumenti di controllo e responsabilità siano disponibili.

Il presente capitolo segue questa logica: dopo aver ricostruito gli obblighi fondamentali, analizza le forme di responsabilità e i limiti dei meccanismi di attuazione, preparando così il terreno per l'esame del caso palestinese nel capitolo successivo.

2.2 La qualificazione dei conflitti armati e le conseguenze sul regime applicabile

La qualificazione giuridica del conflitto rappresenta un passaggio preliminare essenziale. Il diritto internazionale umanitario distingue tradizionalmente tra conflitti armati internazionali e conflitti armati non internazionali. I primi ricorrono quando vi è uno scontro armato tra due o più Stati, oppure quando un territorio viene occupato, anche senza incontrare resistenza armata.

I secondi riguardano invece conflitti che si svolgono all'interno del territorio di uno Stato tra le forze governative e gruppi armati organizzati, oppure tra gruppi armati tra loro. Questa distinzione è rilevante perché il livello di disciplina normativa non è identico: i conflitti internazionali sono regolati da un apparato più dettagliato, mentre i conflitti non internazionali sono stati storicamente disciplinati in modo più limitato, soprattutto dall'articolo 3 comune e dal II Protocollo aggiuntivo del 1977.

La prassi contemporanea, tuttavia, rende sempre più difficile applicare categorie rigide. Molti conflitti presentano elementi misti: interventi stranieri, sostegno militare a gruppi armati, occupazioni prolungate, operazioni transfrontaliere e frammentazione del controllo territoriale. In tali contesti, la qualificazione non è un esercizio puramente teorico, ma incide sulla protezione concreta dei civili.

Ad esempio, la presenza di un'occupazione militare determina l'applicazione del diritto dell'occupazione e degli obblighi specifici della potenza occupante; la

presenza di un conflitto non internazionale implica invece il ricorso alle garanzie minime dell'articolo 3 comune e alle norme consuetudinarie.

La giurisprudenza internazionale ha contribuito ad ampliare la portata della protezione. La decisione Tadić del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha chiarito che un conflitto armato esiste quando vi è ricorso alla forza armata tra Stati o violenza armata prolungata tra autorità governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi all'interno di uno Stato. Tale impostazione ha permesso di superare una concezione formalistica della guerra e di guardare alla realtà delle ostilità. La conseguenza è importante: la tutela della popolazione civile non dipende dalla dichiarazione formale di guerra, ma dall'esistenza oggettiva di una situazione di conflitto.

Nei conflitti contemporanei, inoltre, la qualificazione può variare nel tempo e nello spazio. Una stessa crisi può contenere fasi di conflitto internazionale, occupazione militare e scontri interni. Questa complessità non deve però ridurre la protezione; al contrario, impone un'interpretazione orientata alla massima tutela della persona.

La dottrina e la prassi della Croce Rossa internazionale sottolineano infatti che molte regole fondamentali, come distinzione, proporzionalità, precauzione e divieto di attacchi indiscriminati, hanno natura consuetudinaria e si applicano sia nei conflitti internazionali sia in quelli non internazionali.

2.3 Gli obblighi negativi: divieti di attacco diretto, attacchi indiscriminati e punizioni collettive

Il primo nucleo della protezione dei civili è costituito dagli obblighi negativi, cioè dai divieti imposti alle parti in conflitto. Il più importante è il divieto di dirigere attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro singoli civili che non partecipano direttamente alle ostilità. Questo divieto, previsto dal diritto pattizio e consuetudinario, esprime la logica fondamentale del principio di distinzione: la

violenza bellica può essere esercitata soltanto contro obiettivi militari legittimi e non contro persone o beni protetti.

Accanto al divieto di attacco diretto, assumono rilievo gli attacchi indiscriminati. Sono tali gli attacchi che non sono diretti contro uno specifico obiettivo militare, oppure che utilizzano mezzi e metodi di guerra incapaci di essere limitati come richiesto dal diritto internazionale umanitario. L'illiceità di tali attacchi dipende dal fatto che essi cancellano, nella pratica, la distinzione tra combattenti e civili.

Nei contesti urbani il rischio è particolarmente elevato, perché l'uso di armi esplosive ad ampio raggio in aree densamente popolate può produrre conseguenze devastanti sulle abitazioni, sulle infrastrutture essenziali e sulla popolazione non combattente.

Un ulteriore divieto centrale riguarda le punizioni collettive. L'articolo 33 della IV Convenzione di Ginevra vieta espressamente le pene collettive e ogni misura di intimidazione o terrorismo nei confronti delle persone protette. Tale norma è particolarmente importante nelle situazioni di occupazione militare, nelle quali la popolazione civile vive sotto il controllo di una potenza occupante e può essere esposta a restrizioni, demolizioni, blocchi, limitazioni di movimento o altre misure adottate non in base a responsabilità individuali, ma come risposta generalizzata a condotte attribuite a gruppi o individui. La logica del diritto umanitario è opposta: la responsabilità deve rimanere personale e non può tradursi in una sofferenza imposta alla collettività.

Questi divieti hanno una funzione essenziale perché delimitano il potere militare. Tuttavia, la loro applicazione concreta incontra limiti evidenti. Le parti in conflitto spesso giustificano gli attacchi sostenendo l'esistenza di obiettivi militari, la presenza di combattenti in aree civili o la necessità di neutralizzare minacce immediate.

Per questo motivo, la valutazione giuridica non può fermarsi alla dichiarazione della parte che attacca, ma deve considerare le circostanze concrete, le

informazioni disponibili al momento dell'attacco, la scelta dei mezzi impiegati e le precauzioni adottate per ridurre il danno ai civili.

2.4 Gli obblighi positivi: precauzione, assistenza umanitaria e protezione dei servizi essenziali

La tutela della popolazione civile non si esaurisce nei divieti. Il diritto internazionale umanitario impone anche obblighi positivi, che richiedono alle parti di adottare misure attive per prevenire o ridurre il danno. Tra questi, il principio di precauzione occupa un ruolo centrale. Le parti devono fare tutto ciò che è praticamente possibile per verificare che gli obiettivi da colpire siano obiettivi militari, scegliere mezzi e metodi di attacco idonei a ridurre al minimo le perdite civili e rinunciare o sospendere un attacco quando risulti evidente che esso provocherebbe danni eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto.

Le precauzioni non riguardano soltanto la fase dell'attacco, ma anche la pianificazione delle operazioni militari. Ciò significa che la protezione dei civili deve essere integrata nella catena di comando, nella raccolta delle informazioni, nella scelta delle armi, nell'individuazione degli obiettivi e nella valutazione delle conseguenze umanitarie. Nei conflitti urbani, questo obbligo assume una particolare intensità, perché le conseguenze indirette di un attacco possono essere gravissime. Colpire una centrale elettrica, una rete idrica o una strada di accesso a un ospedale può non produrre soltanto vittime immediate, ma compromettere per giorni o mesi la sopravvivenza della popolazione.

Un secondo obbligo positivo riguarda l'assistenza umanitaria. Il diritto internazionale prevede che le parti consentano e facilitino il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile bisognosa, nel rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Questo aspetto è essenziale perché nei conflitti contemporanei la crisi umanitaria è spesso il risultato combinato delle ostilità, della distruzione delle infrastrutture e delle restrizioni all'accesso. Il rifiuto arbitrario dell'assistenza o l'ostacolo sistematico

alle organizzazioni umanitarie possono trasformare la vulnerabilità della popolazione in una forma ulteriore di violazione.

Particolare rilievo assume inoltre la protezione dei servizi essenziali. Ospedali, personale sanitario, scuole, reti idriche, impianti elettrici, sistemi di comunicazione e strutture per la distribuzione alimentare sono beni civili o beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione. Il loro danneggiamento incide direttamente sui diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita, alla salute, all'acqua, all'alimentazione e all'istruzione.

La protezione di tali beni dimostra la stretta connessione tra diritto umanitario e diritti umani: durante il conflitto armato, la violazione di una regola di condotta delle ostilità può produrre effetti prolungati sulla dignità e sulle condizioni di vita dei civili.

Un'ulteriore osservazione riguarda il metodo di interpretazione delle norme. Nei conflitti contemporanei, le regole non possono essere applicate in modo isolato, perché la condotta militare produce effetti simultanei su più beni giuridici. La distruzione di un'infrastruttura, ad esempio, può essere valutata come questione di distinzione, proporzionalità, precauzione, accesso umanitario e diritti economici e sociali. L'interprete deve quindi considerare il contesto complessivo e non soltanto il singolo episodio bellico.

La dottrina più recente sottolinea inoltre che il rispetto formale delle procedure militari non basta a escludere la responsabilità. È necessario valutare se le informazioni utilizzate fossero attendibili, se esistessero alternative meno dannose, se il vantaggio militare fosse concreto e diretto e se i danni prevedibili alla popolazione civile fossero stati considerati in modo serio. Questo approccio impedisce che i principi umanitari diventino formule astratte prive di incidenza reale.

Infine, l'effettività della tutela richiede documentazione e accertamento. Senza raccolta di prove, monitoraggio indipendente e conservazione delle informazioni,

le violazioni restano difficili da perseguire. Per questo le commissioni d'inchiesta, le organizzazioni umanitarie, i meccanismi delle Nazioni Unite e le corti internazionali svolgono una funzione complementare: rendono visibile ciò che altrimenti rimarrebbe confinato nella dimensione della sofferenza individuale.

2.5 La protezione delle persone vulnerabili

Il diritto internazionale umanitario riconosce una protezione generale a tutta la popolazione civile, ma prevede anche garanzie specifiche per determinate categorie vulnerabili. Donne, minori, anziani, persone con disabilità, feriti, malati, rifugiati e sfollati interni presentano bisogni particolari e sono spesso esposti in modo accentuato agli effetti del conflitto. La vulnerabilità non dipende soltanto da caratteristiche individuali, ma anche dalla posizione sociale e materiale in cui tali persone si trovano durante le ostilità.

Un bambino separato dalla famiglia, una persona malata privata dell'accesso alle cure o una donna sfollata in un campo privo di protezione non subiscono soltanto le conseguenze generali della guerra, ma un rischio specifico e aggravato.

La protezione dei minori rappresenta uno degli ambiti più significativi. Il diritto internazionale vieta il reclutamento e la partecipazione diretta dei bambini alle ostilità entro i limiti fissati dagli strumenti applicabili, e impone una speciale tutela dell'infanzia in caso di evacuazione, detenzione, separazione familiare e accesso all'istruzione. La Convenzione sui diritti del fanciullo e il suo Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati rafforzano questa protezione, dimostrando l'integrazione tra diritto umanitario e diritti umani.

Anche la protezione delle donne assume una duplice dimensione. Da un lato, il diritto umanitario vieta espressamente violenze sessuali, trattamenti degradanti e attentati alla dignità personale; dall'altro, la prassi contemporanea ha mostrato come lo stupro e altre forme di violenza sessuale possano essere utilizzati come strumenti di guerra, intimidazione, punizione o disgregazione sociale. La giurisprudenza penale internazionale ha contribuito a qualificare tali condotte

come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e, in determinate circostanze, atti rilevanti ai fini del genocidio.

La categoria degli sfollati e dei rifugiati mostra infine il collegamento tra conflitto armato e protezione internazionale. Le ostilità costringono milioni di persone ad abbandonare la propria abitazione, spesso senza garanzie di sicurezza, assistenza o ritorno. Il diritto umanitario vieta il trasferimento forzato della popolazione civile, salvo esigenze imperative di sicurezza o ragioni militari inderogabili e temporanee, mentre il diritto dei rifugiati e dei diritti umani interviene quando lo spostamento supera i confini dello Stato o determina bisogni di protezione più ampi. La tutela effettiva richiede quindi una lettura coordinata dei diversi regimi normativi.

2.6 Occupazione militare: obblighi della potenza occupante

L'occupazione militare rappresenta uno dei contesti nei quali la protezione della popolazione civile assume maggiore rilevanza. Secondo il diritto internazionale umanitario, un territorio è considerato occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. Non è necessario che l'occupazione sia riconosciuta formalmente; ciò che conta è l'esercizio di un controllo effettivo.

Da questa situazione derivano obblighi specifici per la potenza occupante, la quale non acquisisce sovranità sul territorio occupato, ma esercita poteri temporanei e limitati, orientati alla sicurezza e all'amministrazione del territorio nel rispetto della popolazione locale.

La IV Convenzione di Ginevra stabilisce garanzie fondamentali per le persone protette nei territori occupati. Tra queste rientrano il divieto di deportazioni e trasferimenti forzati, il divieto di trasferire parte della popolazione civile della potenza occupante nel territorio occupato, il divieto di punizioni collettive, l'obbligo di assicurare approvvigionamenti alimentari e sanitari e la protezione degli ospedali e del personale medico. Tali obblighi sono espressione di un principio generale: l'occupazione non può trasformarsi in uno strumento di

annessione, sfruttamento o alterazione permanente della composizione del territorio.

La potenza occupante deve inoltre rispettare, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel territorio occupato e garantire l'ordine pubblico e la vita civile. Questo obbligo mostra la natura conservativa del diritto dell'occupazione: l'occupante non è libero di riorganizzare il territorio secondo i propri interessi politici, demografici o economici. Ogni intervento deve essere giustificato da esigenze di sicurezza, necessità militare o beneficio della popolazione occupata.

Quando l'occupazione diventa prolungata, la tensione tra temporaneità giuridica e permanenza di fatto diventa particolarmente problematica, perché l'occupante tende ad assumere funzioni sempre più ampie, mentre la popolazione civile rimane priva della piena autodeterminazione politica.

Il diritto dell'occupazione è quindi un banco di prova dell'effettività del diritto internazionale. Da un lato, esso contiene regole dettagliate; dall'altro, la sua applicazione dipende dalla capacità della comunità internazionale di reagire alle violazioni. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia, in particolare quelle relative al territorio palestinese occupato, assumono rilievo proprio perché chiariscono il contenuto degli obblighi della potenza occupante e le conseguenze giuridiche per gli altri Stati. Tuttavia, come si vedrà nel capitolo successivo, la forza interpretativa della Corte non sempre si traduce in attuazione materiale.

2.7 Responsabilità internazionale dello Stato

La violazione degli obblighi di protezione dei civili può comportare la responsabilità internazionale dello Stato. Secondo gli Articoli sulla responsabilità degli Stati elaborati dalla Commissione del diritto internazionale, ogni fatto internazionalmente illecito di uno Stato genera la sua responsabilità quando una condotta attribuibile allo Stato costituisce violazione di un obbligo internazionale.

Nel contesto dei conflitti armati, ciò può riguardare attacchi illeciti, deportazioni, trattamenti inumani, ostacoli arbitrari all'assistenza umanitaria, distruzione di beni civili o violazioni degli obblighi derivanti dall'occupazione.

La responsabilità dello Stato non dipende necessariamente dall'accertamento della responsabilità penale individuale. Uno Stato può essere responsabile per la condotta delle proprie forze armate, dei propri organi, o di soggetti che agiscono sotto la sua direzione o controllo. Tale distinzione è importante perché il diritto internazionale opera su piani diversi: quello interstatale, che riguarda gli obblighi tra Stati e verso la comunità internazionale; e quello penale individuale, che riguarda la responsabilità personale degli autori di crimini internazionali. Entrambi i livelli sono necessari, ma non coincidono.

In caso di fatto illecito, lo Stato è tenuto a cessare la violazione, offrire garanzie di non ripetizione e riparare integralmente il danno. La riparazione può assumere la forma della restituzione, del risarcimento o della soddisfazione. Nei contesti di conflitto e occupazione, tuttavia, la riparazione incontra ostacoli significativi. Il danno ai civili non è soltanto materiale, ma riguarda la perdita della casa, della salute, dei legami familiari, della sicurezza e della possibilità di condurre una vita dignitosa. Per questo motivo, la riparazione effettiva richiede spesso misure ampie, collettive e di lungo periodo.

Un elemento particolarmente importante riguarda gli obblighi erga omnes e gli obblighi erga omnes partes. Alcune norme poste a tutela dei civili, come il divieto di genocidio, il divieto di tortura, il diritto all'autodeterminazione e le garanzie fondamentali del diritto umanitario, tutelano interessi della comunità internazionale nel suo insieme.

Ciò significa che la loro violazione non riguarda soltanto lo Stato direttamente leso, ma tutti gli Stati, i quali possono avere un interesse giuridico a far cessare la violazione e a non riconoscere situazioni create in violazione del diritto

internazionale. Questo profilo è centrale nel caso palestinese e nelle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia.

2.8 Responsabilità penale individuale e crimini internazionali

Accanto alla responsabilità dello Stato, il diritto internazionale contemporaneo riconosce la responsabilità penale individuale per i crimini più gravi. I crimini di guerra comprendono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, tra cui attacchi intenzionali contro civili, attacchi contro beni civili, uso della fame come metodo di guerra, trasferimenti illegali, tortura, trattamenti inumani, distruzione ingiustificata di beni e violenze sessuali. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale ha contribuito a codificare tali fattispecie, rafforzando l'idea che determinate condotte non possano rimanere impunte perché commesse in tempo di guerra.

La responsabilità penale individuale risponde a una logica diversa rispetto alla responsabilità statale. Essa mira ad accertare la colpevolezza di persone fisiche: comandanti militari, superiori gerarchici, funzionari politici o autori materiali. Particolare rilievo assume la responsabilità del comandante, secondo cui un superiore può essere chiamato a rispondere quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che i subordinati stavano commettendo crimini e non ha adottato le misure necessarie e ragionevoli per prevenirli o punirli. Questa regola è essenziale perché molte violazioni contro i civili non sono episodi isolati, ma il risultato di politiche, ordini, omissioni o prassi operative.

La Corte penale internazionale costituisce uno strumento importante, ma non privo di limiti. La sua giurisdizione dipende da criteri specifici: il territorio, la nazionalità, il rinvio del Consiglio di Sicurezza o l'accettazione della giurisdizione da parte dello Stato interessato. Inoltre, la Corte opera secondo il principio di complementarità, intervenendo solo quando gli Stati non vogliono o non sono in grado di procedere genuinamente. In contesti politicamente sensibili, l'attività

della Corte può incontrare resistenze, contestazioni di legittimità e difficoltà operative nell'esecuzione dei mandati.

Nonostante tali limiti, la responsabilità penale individuale ha un valore essenziale per la tutela dei civili. Essa afferma che la guerra non è uno spazio privo di diritto e che gli ordini militari non possono giustificare qualsiasi condotta. Inoltre, l'accertamento penale contribuisce alla ricostruzione della verità, al riconoscimento delle vittime e alla prevenzione di future violazioni.

Tuttavia, da sola non è sufficiente: senza responsabilità statale, riparazioni, garanzie di non ripetizione e pressione politica internazionale, il diritto penale rischia di intervenire solo dopo che il danno alla popolazione civile si è già prodotto.

2.9 Il ruolo delle organizzazioni internazionali e degli organi delle Nazioni

Unite

Le organizzazioni internazionali svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della popolazione civile. Le Nazioni Unite, attraverso il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, il Segretario generale, l'Alto Commissariato per i diritti umani e le agenzie specializzate, contribuiscono alla prevenzione, al monitoraggio e alla risposta alle crisi umanitarie. Il Consiglio di Sicurezza può adottare risoluzioni vincolanti, imporre sanzioni, autorizzare missioni di pace o deferire situazioni alla Corte penale internazionale. Tuttavia, il suo funzionamento è condizionato dal potere di veto dei membri permanenti, che spesso limita la capacità di reazione nelle crisi politicamente più sensibili.

L'Assemblea Generale, pur non disponendo degli stessi poteri vincolanti, svolge una funzione rilevante di legittimazione politica e giuridica. Essa può adottare risoluzioni, istituire commissioni di inchiesta, richiedere advisory opinions alla Corte Internazionale di Giustizia e mantenere alta l'attenzione internazionale su situazioni di grave violazione.

La richiesta di pareri consultivi alla Corte consente di trasformare una questione politica controversa in una questione giuridica, chiarendo il contenuto degli obblighi internazionali anche in assenza di un processo contenzioso tra Stati.

Un ruolo specifico è svolto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che opera sulla base di un mandato particolare nel diritto internazionale umanitario. Il CICR contribuisce alla diffusione delle norme, visita detenuti, promuove il rispetto delle Convenzioni di Ginevra, facilita attività umanitarie e partecipa allo sviluppo del diritto consuetudinario. La sua azione si fonda su neutralità, indipendenza e riservatezza, caratteristiche che permettono di accedere a contesti difficili ma che possono anche limitare la visibilità pubblica delle violazioni.

Le organizzazioni umanitarie, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, rappresentano spesso l'unico canale concreto di protezione per la popolazione civile. Tuttavia, la loro efficacia dipende dal consenso o almeno dalla tolleranza delle parti in conflitto. Quando l'accesso viene negato, politicizzato o subordinato a condizioni incompatibili con i principi umanitari, la tutela dei civili si indebolisce drasticamente. Per questo motivo, il diritto internazionale considera l'accesso umanitario non come una concessione discrezionale, ma come un elemento essenziale della protezione della popolazione civile.

2.10 I limiti dell'attuazione: sovranità, selettività e assenza di coercizione

Nonostante l'ampiezza del quadro normativo, l'attuazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani resta segnata da limiti strutturali. Il primo limite è rappresentato dalla sovranità statale. Sebbene la sovranità non possa più essere intesa come potere assoluto e illimitato, gli Stati restano i principali soggetti del sistema internazionale e conservano un ruolo decisivo nell'applicazione del diritto. Le norme internazionali dipendono spesso dalla cooperazione statale per essere rispettate, monitorate e sanzionate. Quando lo Stato coinvolto in una violazione rifiuta la cooperazione, gli strumenti internazionali mostrano la propria fragilità.

Un secondo limite riguarda la selettività. La reazione della comunità internazionale non è sempre uniforme: alcune crisi ricevono attenzione, risorse e condanne, mentre altre rimangono marginali. Questa differenza può dipendere da interessi geopolitici, alleanze strategiche, rapporti economici o dalla maggiore visibilità mediatica di determinati conflitti. La selettività indebolisce la credibilità del sistema, perché dà l'impressione che il diritto internazionale venga applicato con intensità diversa a seconda degli attori coinvolti.

Un terzo limite è l'assenza di un meccanismo coercitivo centralizzato. A differenza degli ordinamenti interni, il diritto internazionale non dispone di un'autorità superiore capace di imporre sempre e automaticamente il rispetto delle norme. Le corti internazionali possono accertare violazioni, ma l'esecuzione delle decisioni dipende spesso dagli Stati e dagli organi politici. Nel caso delle advisory opinions, il problema è ancora più evidente, poiché i pareri consultivi non hanno natura formalmente vincolante, anche se possiedono un forte valore giuridico e interpretativo.

Tali limiti non rendono però irrilevante il diritto internazionale. Al contrario, mostrano che la sua efficacia deve essere valutata su più livelli. Il diritto internazionale orienta la condotta degli Stati, fornisce un linguaggio comune per qualificare le violazioni, legittima le rivendicazioni delle vittime, guida l'azione delle organizzazioni internazionali e può produrre effetti politici anche quando manca una coercizione immediata. La sfida consiste nel rafforzare il collegamento tra accertamento giuridico e conseguenze pratiche.

2.11 Obblighi di prevenzione e dovere di far rispettare il diritto umanitario

Un ulteriore profilo necessario per comprendere l'effettività della protezione dei civili riguarda il carattere preventivo degli obblighi internazionali. Il diritto internazionale umanitario non interviene soltanto dopo la violazione, per qualificare un attacco come illecito o per individuare una responsabilità, ma

impone alle parti in conflitto di organizzare in anticipo la propria condotta in modo conforme alle norme.

Questo significa che la tutela della popolazione civile deve essere integrata nella pianificazione militare, nella formazione delle forze armate, nelle regole d'ingaggio, nella scelta delle armi, nell'intelligence e nei sistemi di controllo interno. La prevenzione rappresenta quindi una dimensione essenziale della protezione, perché consente di ridurre il danno prima che esso si produca.

L'articolo 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra assume, in questa prospettiva, un'importanza particolare. Esso stabilisce che gli Stati si impegnano a rispettare e a far rispettare le Convenzioni in ogni circostanza. La prima parte dell'obbligo riguarda lo Stato direttamente coinvolto nel conflitto; la seconda, invece, apre una dimensione più ampia, perché chiama in causa anche gli altri Stati. Il diritto umanitario non protegge interessi puramente bilaterali, ma valori fondamentali della comunità internazionale. Di conseguenza, gli Stati non possono limitarsi a dichiarare la propria estraneità a una crisi quando dispongono di strumenti diplomatici, economici o giuridici idonei a influenzare il rispetto delle norme.

La portata concreta dell'obbligo di far rispettare il diritto umanitario è oggetto di discussione, ma la sua funzione sistemica è evidente. Esso richiede almeno che gli Stati non incoraggino violazioni, non prestino assistenza a condotte illecite e utilizzino i mezzi ragionevolmente disponibili per promuovere il rispetto delle Convenzioni. In tal senso, il dovere di prevenzione può incidere sulle relazioni diplomatiche, sulla cooperazione militare, sulle esportazioni di armi e sulla partecipazione a operazioni congiunte. Quando esiste un rischio serio che un sostegno materiale contribuisca a violazioni gravi contro i civili, lo Stato terzo non può ignorare tale rischio senza porsi un problema di responsabilità.

Questa dimensione preventiva mostra il collegamento tra diritto internazionale umanitario e responsabilità internazionale. Gli obblighi primari stabiliscono quale

comportamento sia dovuto; gli obblighi secondari intervengono quando tale comportamento è violato. Tuttavia, una tutela realmente efficace non può affidarsi soltanto alla responsabilità successiva.

Nei conflitti armati, infatti, il danno è spesso irreversibile: una vita perduta, una famiglia sfollata, un ospedale distrutto o una comunità privata dell'acqua non possono essere pienamente riparati. Per questo il sistema giuridico deve essere valutato anche in base alla sua capacità di orientare le condotte prima della violazione.

La prevenzione richiede inoltre una cultura istituzionale del rispetto del diritto. Non è sufficiente che le norme siano richiamate nei manuali militari se poi le decisioni operative sono dominate esclusivamente da esigenze di sicurezza o di vantaggio strategico. Il principio di distinzione, la proporzionalità e le precauzioni devono diventare criteri effettivi di decisione.

Ciò implica la presenza di consulenti giuridici nelle operazioni, la tracciabilità delle valutazioni compiute, la verifica successiva degli effetti prodotti e l'apertura di indagini indipendenti quando emergono indizi di violazione.

2.12 Armi, tecnologia e nuove modalità di conduzione delle ostilità

Le trasformazioni tecnologiche incidono profondamente sulla tutela della popolazione civile. I conflitti contemporanei sono caratterizzati dall'uso crescente di droni, sistemi di sorveglianza, strumenti informatici, armi a lunga distanza e forme di targeting basate su grandi quantità di dati. Tali strumenti possono, in astratto, aumentare la precisione delle operazioni militari; tuttavia, possono anche ampliare la distanza tra chi decide l'attacco e chi ne subisce le conseguenze. La tecnologia non elimina il rischio di errore, né sostituisce la valutazione giuridica richiesta dal diritto internazionale umanitario.

Il principio di distinzione rimane applicabile indipendentemente dal mezzo impiegato. Anche un attacco tecnologicamente avanzato è illecito se non è diretto

contro un obiettivo militare determinato, se si basa su informazioni insufficienti o se produce effetti indiscriminati. Il rischio, nei conflitti contemporanei, è che l'affidamento a sistemi di sorveglianza o di analisi automatizzata crei una falsa percezione di certezza.

La qualificazione di una persona o di un edificio come obiettivo militare richiede invece una valutazione contestuale, prudente e aggiornata. L'errore tecnologico, se prevedibile o evitabile, non può diventare una giustificazione automatica.

Un problema specifico riguarda le armi esplosive ad ampio raggio utilizzate in aree urbane densamente popolate. Anche quando l'obiettivo militare è reale, l'impiego di mezzi con effetti estesi può causare danni sproporzionati o indiscriminati. Le conseguenze non si limitano alle vittime immediate: la distruzione di strade, ospedali, reti idriche, edifici abitativi e impianti elettrici produce effetti cumulativi sulla vita della popolazione. Per questa ragione, la valutazione di proporzionalità non dovrebbe essere ridotta a un calcolo astratto, ma deve considerare il contesto urbano e la prevedibilità dei danni indiretti.

Anche le operazioni informatiche pongono questioni rilevanti. Un attacco cibernetico contro una rete elettrica, un sistema sanitario, un'infrastruttura idrica o un centro di comunicazione può non produrre una distruzione fisica immediata, ma generare conseguenze gravi per i civili. Il diritto internazionale umanitario deve quindi essere interpretato in modo funzionale: ciò che conta non è soltanto il mezzo utilizzato, ma l'effetto prodotto sulla popolazione e sui beni civili. Se l'operazione compromette servizi essenziali alla sopravvivenza, essa deve essere valutata alla luce dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione.

La tecnologia pone infine il problema della responsabilità. Più la decisione militare è distribuita tra comandanti, operatori, analisti, fornitori esterni e sistemi automatizzati, più diventa complesso individuare chi abbia effettivamente contribuito alla violazione. Tuttavia, la complessità tecnica non può determinare un vuoto di responsabilità. Gli Stati conservano l'obbligo di controllare i mezzi e

metodi di guerra che impiegano, di verificarne la conformità al diritto e di assicurare che le decisioni letali siano riconducibili a soggetti responsabili.

2.13 Accesso umanitario, beni essenziali e sopravvivenza della popolazione civile

La protezione della popolazione civile non riguarda soltanto il divieto di uccidere o ferire direttamente i civili. Nei conflitti contemporanei, una parte significativa della sofferenza deriva dalla distruzione o dall'interruzione delle condizioni materiali di sopravvivenza. La mancanza di acqua potabile, cibo, medicinali, carburante, elettricità e ripari adeguati può trasformare la vita quotidiana in una condizione di vulnerabilità estrema. Il diritto internazionale umanitario, per questo, attribuisce grande rilievo ai beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e all'accesso degli aiuti umanitari.

Il divieto di utilizzare la fame come metodo di guerra costituisce un principio fondamentale. Esso non riguarda soltanto la privazione diretta di cibo, ma anche le condotte che rendono impossibile alla popolazione procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza. Distruggere raccolti, impedire la distribuzione di aiuti, bloccare rifornimenti essenziali o colpire infrastrutture indispensabili può integrare una violazione grave quando tali condotte sono rivolte a indebolire la popolazione civile o vengono comunque accettate come mezzo di pressione. In questo senso, l'accesso umanitario non è una concessione politica, ma una componente della tutela giuridica.

Gli aiuti umanitari devono essere rapidi, imparziali e non discriminatori. Le parti in conflitto possono esercitare controlli per ragioni di sicurezza, ma tali controlli non devono diventare un ostacolo arbitrario o sproporzionato. La distinzione tra controllo legittimo e impedimento illecito è spesso sottile e dipende dalle circostanze concrete: tempi di autorizzazione, numero di convogli ammessi, beni vietati, sicurezza dei corridoi, possibilità di raggiungere le aree più colpite e trattamento riservato alle organizzazioni umanitarie. Quando il sistema di

autorizzazione produce un effetto di blocco sostanziale, la tutela dei civili risulta svuotata.

La protezione dei servizi sanitari rappresenta un aspetto particolarmente sensibile. Ospedali, ambulanze, personale medico e strutture di cura godono di una protezione speciale perché consentono di salvare vite e ridurre le conseguenze del conflitto. La perdita di protezione può avvenire solo in circostanze limitate, quando tali strutture siano utilizzate per commettere atti dannosi al nemico al di fuori della loro funzione umanitaria, e comunque dopo un avvertimento rimasto senza effetto. Anche in tali casi, la risposta militare deve rispettare proporzionalità e precauzioni.

La dimensione umanitaria mostra con particolare chiarezza il legame tra diritto umanitario e diritti umani. La distruzione di una rete idrica può essere valutata come danno a un bene civile, ma incide anche sul diritto alla salute, alla vita, all'alimentazione e alla dignità. L'interruzione dell'istruzione non è soltanto un effetto secondario del conflitto, ma compromette lo sviluppo dei minori e la ricostruzione della società. Per questo, l'analisi giuridica deve considerare gli effetti cumulativi e non limitarsi al singolo episodio militare.

2.14 Accertamento delle violazioni e ruolo della prova

L'effettività del diritto internazionale dipende anche dalla possibilità di accertare i fatti. Nei conflitti armati, tuttavia, la ricostruzione delle violazioni è spesso estremamente difficile. L'accesso ai luoghi può essere impedito, le prove possono essere distrutte, i testimoni possono temere ritorsioni e le parti in conflitto possono diffondere versioni contrapposte degli eventi. Di fronte a questa complessità, il diritto rischia di rimanere astratto se non è accompagnato da strumenti credibili di documentazione e verifica.

Le commissioni d'inchiesta delle Nazioni Unite, i meccanismi investigativi indipendenti, le organizzazioni non governative, i giornalisti e gli operatori umanitari svolgono una funzione essenziale. Essi raccolgono testimonianze,

analizzano immagini, confrontano fonti, verificano la localizzazione degli attacchi e conservano elementi utili per eventuali procedimenti futuri. Negli ultimi anni hanno assunto crescente importanza anche le tecniche open source, le immagini satellitari e la geolocalizzazione dei contenuti digitali. Questi strumenti non sostituiscono l'accertamento giudiziario, ma possono contribuire a contrastare la negazione dei fatti.

La prova è centrale anche per la valutazione della proporzionalità. Per stabilire se un attacco fosse illecito, non basta osservare il numero delle vittime dopo l'evento. Occorre ricostruire quali informazioni fossero disponibili al momento della decisione, quale vantaggio militare concreto e diretto fosse previsto, quali alternative fossero possibili e quali precauzioni siano state adottate. Questo tipo di analisi è complesso, ma necessario per evitare sia giudizi puramente retrospettivi sia giustificazioni automatiche fondate sulla sola dichiarazione della parte attaccante.

Un problema frequente riguarda la simmetria informativa. Gli Stati e le forze armate dispongono spesso dei dati più rilevanti, ma possono invocare ragioni di sicurezza per non renderli pubblici. Le vittime, al contrario, subiscono gli effetti dell'attacco ma non hanno accesso alle informazioni operative. Tale squilibrio rende indispensabili meccanismi indipendenti di indagine. Senza trasparenza, la responsabilità diventa difficilmente accertabile e il diritto perde parte della sua forza deterrente.

La documentazione delle violazioni ha anche una funzione di riconoscimento. Per le vittime, sapere che quanto accaduto viene registrato, qualificato e conservato può rappresentare una prima forma di giustizia. Il diritto internazionale non riguarda soltanto gli Stati e le corti, ma anche la possibilità di dare un nome giuridico alla sofferenza subita. In questo senso, l'accertamento dei fatti è parte integrante della tutela della popolazione civile e della costruzione di una memoria pubblica delle violazioni.

2.15 Riparazione, garanzie di non ripetizione e centralità delle vittime

La responsabilità internazionale non si esaurisce nell'accertamento dell'illecito. Una volta verificata la violazione, il diritto internazionale richiede la cessazione della condotta, la riparazione del danno e, quando necessario, garanzie di non ripetizione. Questo aspetto è particolarmente importante nei conflitti armati, dove i danni alla popolazione civile sono spesso estesi, duraturi e difficilmente quantificabili. La perdita di una casa, di un familiare, di un arto, di un lavoro o della possibilità di studiare non può essere ridotta a una somma economica.

La riparazione può assumere forme diverse: restituzione, risarcimento, riabilitazione, soddisfazione e misure simboliche. La restituzione mira, quando possibile, a ristabilire la situazione precedente alla violazione; il risarcimento interviene quando il danno materiale o morale può essere compensato economicamente; la riabilitazione riguarda cure mediche, supporto psicologico e reinserimento sociale; la soddisfazione comprende riconoscimento della violazione, scuse, commemorazioni e verità pubblica. Nei conflitti prolungati, queste forme devono spesso combinarsi tra loro.

Le garanzie di non ripetizione hanno una funzione prospettica. Esse possono includere riforme legislative, formazione delle forze armate, controllo delle catene di comando, revisione delle regole operative, rafforzamento dell'indipendenza giudiziaria e cooperazione con gli organismi internazionali. Senza tali misure, la riparazione rischia di restare individuale e insufficiente, perché non modifica le condizioni che hanno reso possibile la violazione. La tutela dei civili richiede invece anche una trasformazione istituzionale.

La centralità delle vittime rappresenta un principio sempre più rilevante. Per lungo tempo il diritto internazionale è stato costruito prevalentemente come diritto tra Stati; oggi, pur mantenendo questa struttura, esso riconosce in misura crescente che le persone colpite da violazioni gravi devono avere accesso alla verità, alla giustizia e alla riparazione. Ciò vale in particolare per donne, minori, persone con

disabilità, sfollati, detenuti e famiglie delle persone scomparse. Una tutela che ignori la voce delle vittime rischia di rimanere formale.

La riparazione incontra però ostacoli pratici notevoli. Nei conflitti contemporanei, spesso non esistono registri completi dei danni, le autorità responsabili negano la violazione, i meccanismi giudiziari sono lenti e le risorse disponibili sono insufficienti. Inoltre, quando la violazione deriva da politiche di lungo periodo, il danno assume una dimensione collettiva. Per questo le riparazioni devono essere pensate non solo come compensazione individuale, ma anche come ricostruzione sociale, restituzione di diritti e rimozione delle condizioni di vulnerabilità.

2.16 Considerazioni intermedie: dal sistema delle responsabilità al caso palestinese

L'analisi degli obblighi e dei meccanismi di responsabilità consente di trarre alcune considerazioni intermedie. Il sistema internazionale dispone di norme dettagliate e di principi solidi, ma la sua effettività dipende dalla capacità di collegare regole, accertamento e conseguenze. Distinzione, proporzionalità, precauzione, accesso umanitario e divieto di punizioni collettive non sono concetti isolati: essi formano un insieme di limiti alla violenza bellica e di garanzie per la popolazione civile. La loro violazione non produce soltanto responsabilità giuridica, ma incide sulla credibilità dell'intero ordinamento internazionale.

Il passaggio dal piano generale al caso palestinese è particolarmente significativo perché permette di verificare come tali categorie operino in una situazione concreta. L'occupazione prolungata, la frammentazione territoriale, gli insediamenti, le restrizioni di movimento, le crisi umanitarie e il problema dell'accesso agli aiuti mostrano come la tutela dei civili dipenda dalla combinazione di diritto umanitario, diritti umani e diritto all'autodeterminazione. Nessuno di questi regimi, considerato isolatamente, è sufficiente a comprendere l'intera complessità della situazione.

Il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia si colloca proprio in questo spazio. Attraverso le advisory opinions, la Corte non amministra direttamente il territorio, non impone sanzioni e non sostituisce gli organi politici delle Nazioni Unite. Tuttavia, essa chiarisce il diritto applicabile, individua gli obblighi degli Stati e fornisce un parametro autorevole per valutare le condotte.

Nei contesti politicamente bloccati, questa funzione interpretativa può essere decisiva perché riduce l'ambiguità giuridica e consente alla comunità internazionale di fondare le proprie reazioni su un accertamento qualificato.

La domanda centrale diventa allora se la chiarificazione del diritto sia sufficiente a migliorare la protezione dei civili. La risposta non può essere pienamente positiva. Le advisory opinions hanno forza giuridica e politica, ma non dispongono di meccanismi coercitivi immediati. Tuttavia, esse possono incidere nel tempo: orientano risoluzioni, decisioni nazionali, politiche estere, contenziosi futuri, opinione pubblica e attività delle organizzazioni internazionali. Il loro valore deve quindi essere valutato non soltanto in base all'esecuzione immediata, ma anche alla capacità di produrre effetti sistemici.

Per queste ragioni, il capitolo successivo analizza il caso dei territori palestinesi occupati come banco di prova dell'intero sistema. L'obiettivo non è ricostruire in modo storico-politico l'intero conflitto, ma valutare come la Corte Internazionale di Giustizia abbia interpretato gli obblighi derivanti dall'occupazione e quali conseguenze ciò comporti per la tutela della popolazione civile. In tal modo, la tesi passa dal quadro generale delle responsabilità alla verifica concreta dell'effettività del diritto internazionale.

2.17 Il diritto internazionale dei diritti umani come parametro complementare

In definitiva, il diritto internazionale dei diritti umani rafforza la tutela umanitaria senza sostituirla. Nei conflitti armati e nelle situazioni di occupazione, esso consente di valutare le condotte non solo alla luce delle regole sulle ostilità, ma

anche rispetto a diritti fondamentali come vita, integrità personale, libertà di movimento, proprietà, salute, istruzione e vita familiare.

La lettura integrata evita una frammentazione eccessiva. Una stessa condotta può violare simultaneamente più norme: ad esempio, un attacco contro un'infrastruttura civile può rilevare sia come violazione del diritto umanitario sia come lesione di diritti umani essenziali. Questo approccio permette di cogliere meglio l'impatto reale delle violazioni sulla popolazione.

La complementarità tra i due sistemi incide anche sull'accesso ai rimedi. Il diritto umanitario è tradizionalmente meno sviluppato sul piano dei ricorsi individuali, mentre i diritti umani offrono strumenti di controllo e responsabilità più articolati. Per questo, l'applicazione congiunta può rafforzare la posizione delle vittime e rendere più concreta la tutela.

Un profilo delicato riguarda le deroghe. Alcuni trattati sui diritti umani consentono agli Stati di sospendere temporaneamente determinate garanzie in situazioni eccezionali, ma non permettono di derogare ai diritti inderogabili né di eludere le norme umanitarie applicabili. Anche nelle emergenze più gravi, quindi, rimangono limiti giuridici fondamentali.

Questa sovrapposizione è particolarmente rilevante nelle situazioni di occupazione. La potenza occupante esercita un controllo effettivo sulla popolazione e sul territorio, e proprio per questo deve rispettare sia gli obblighi umanitari sia quelli derivanti dai diritti umani. La protezione non si esaurisce nella prevenzione degli attacchi, ma comprende anche le condizioni quotidiane di vita.

La Corte Internazionale di Giustizia ha più volte affermato che i trattati sui diritti umani non cessano di applicarsi durante un conflitto armato. Tale orientamento conferma che la tutela della popolazione civile deve essere letta in modo unitario, soprattutto quando le violazioni hanno effetti prolungati e incidono sulla vita sociale, economica e familiare.

2.18 Conclusione

L'analisi svolta nel presente capitolo consente di comprendere che la tutela della popolazione civile non dipende soltanto dall'esistenza di principi generali, ma da un sistema complesso di obblighi, responsabilità e meccanismi di attuazione. Il diritto internazionale umanitario impone divieti chiari, come il divieto di attacchi diretti contro i civili, di attacchi indiscriminati e di punizioni collettive; allo stesso tempo, richiede obblighi positivi di precauzione, assistenza umanitaria e protezione delle infrastrutture essenziali.

Il diritto internazionale dei diritti umani rafforza tale protezione, soprattutto quando le conseguenze del conflitto incidono sulla vita, sulla salute, sulla libertà personale, sull'alimentazione e sulla dignità della popolazione.

La responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale individuale rappresentano due strumenti complementari. La prima permette di accertare la violazione degli obblighi internazionali e di richiedere cessazione, riparazione e garanzie di non ripetizione; la seconda consente di perseguire gli individui responsabili dei crimini più gravi. Tuttavia, entrambe incontrano limiti pratici, soprattutto quando mancano cooperazione, volontà politica o strumenti coercitivi efficaci.

Il capitolo ha inoltre evidenziato il ruolo delle organizzazioni internazionali e degli organi delle Nazioni Unite. In particolare, l'Assemblea Generale e la Corte Internazionale di Giustizia possono contribuire a chiarire il diritto applicabile attraverso lo strumento delle advisory opinions. Proprio questo profilo costituisce il passaggio verso il capitolo successivo, dedicato al caso dei territori palestinesi e al ruolo dei pareri consultivi della Corte nel definire gli obblighi derivanti dall'occupazione, dall'autodeterminazione e dalla protezione della popolazione civile.

Il passaggio al caso palestinese permette dunque di verificare in concreto quanto emerso sul piano generale. Le categorie giuridiche analizzate in questo capitolo -

occupazione, protezione dei civili, responsabilità, accesso umanitario, obblighi degli Stati terzi - non restano concetti astratti, ma diventano criteri per valutare una situazione storica e politica specifica. Proprio questa applicazione concreta consente di misurare il divario tra il diritto proclamato e la protezione effettivamente garantita alla popolazione civile.

CAPITOLO III

Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia e la situazione dei territori palestinesi occupati

3.1 Premessa: il caso palestinese come banco di prova del diritto internazionale

Il caso dei territori palestinesi occupati rappresenta uno dei contesti più complessi e discussi del diritto internazionale contemporaneo. La sua rilevanza non dipende soltanto dalla durata del conflitto o dall'intensità delle violazioni denunciate, ma dal fatto che concentra molte delle questioni analizzate nei capitoli precedenti: occupazione militare prolungata, protezione della popolazione civile, diritto all'autodeterminazione, responsabilità degli Stati, ruolo delle Nazioni Unite e limiti dell'attuazione delle decisioni internazionali. Per questo motivo, il caso palestinese può essere considerato un banco di prova dell'effettività del sistema internazionale di tutela.

La Corte Internazionale di Giustizia è intervenuta più volte su questioni connesse alla situazione palestinese. Il parere consultivo del 2004 sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro nel territorio palestinese occupato ha rappresentato un momento fondamentale, perché ha affermato l'applicabilità del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e ha richiamato il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione.

Il parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, ha ulteriormente ampliato l'analisi, affrontando la legalità della presenza continuata di Israele, gli insediamenti, l'annessione di fatto, le risorse naturali, la discriminazione e gli obblighi degli altri Stati.

Il parere consultivo del 22 ottobre 2025 sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e degli Stati terzi nel territorio palestinese occupato ha rafforzato ulteriormente questa linea interpretativa. In tale sede la Corte ha posto l'attenzione sull'accesso umanitario, sulla cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite e sull'obbligo di assicurare alla popolazione civile beni e servizi essenziali. Questo sviluppo mostra come la questione palestinese non riguardi soltanto la condotta delle ostilità, ma anche il funzionamento concreto dei meccanismi di assistenza e protezione materiale dei civili.

3.2 Lo status dei territori palestinesi occupati e il diritto applicabile

La qualificazione del territorio palestinese come territorio occupato costituisce il punto di partenza dell'analisi giuridica. A partire dal 1967, la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza sono state considerate dalla maggioranza della comunità internazionale come territori occupati. Tale qualificazione comporta l'applicazione del diritto dell'occupazione, in particolare del Regolamento dell'Aia del 1907 e della IV Convenzione di Ginevra del 1949. La Corte Internazionale di Giustizia, nel parere del 2004, ha affermato l'applicabilità della IV Convenzione di Ginevra al territorio palestinese occupato, respingendo le interpretazioni volte a limitarne la portata.

L'applicazione del diritto dell'occupazione implica che la potenza occupante non acquisisce sovranità sul territorio. Essa esercita un'autorità di fatto, temporanea e limitata, che deve essere utilizzata nel rispetto della popolazione occupata. Ne derivano obblighi precisi: mantenere l'ordine pubblico, garantire la vita civile, proteggere la popolazione, assicurare approvvigionamenti essenziali, rispettare le istituzioni locali nei limiti del possibile e astenersi da trasferimenti forzati o da modifiche permanenti non giustificate da esigenze ammesse dal diritto internazionale.

Un profilo particolarmente discusso riguarda Gaza. Dopo il disimpegno israeliano del 2005, Israele ha sostenuto di non esercitare più un'occupazione nel senso classico all'interno della Striscia. Tuttavia, numerosi organi internazionali e una parte rilevante della dottrina hanno continuato a valorizzare il criterio del controllo effettivo, considerando il controllo di confini, spazio aereo, accessi marittimi, registri della popolazione e flussi essenziali come elementi rilevanti per valutare la persistenza di obblighi. Il parere del 2024 assume importanza anche perché considera il territorio palestinese occupato come un'unità territoriale funzionale all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Accanto al diritto umanitario si applica il diritto internazionale dei diritti umani. La Corte Internazionale di Giustizia ha più volte affermato che i trattati sui diritti umani continuano ad applicarsi nei conflitti armati e nei territori sui quali uno Stato esercita giurisdizione o controllo. Ciò significa che la popolazione civile palestinese è tutelata non solo dalle norme sull'occupazione, ma anche da diritti come la vita, la libertà personale, la libertà di movimento, la proprietà, la salute, l'istruzione, la vita familiare e l'autodeterminazione. Questa sovrapposizione normativa è complessa, ma consente una protezione più ampia.

3.3 Il parere consultivo del 2004 sulla costruzione del muro

Il parere consultivo del 9 luglio 2004, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, costituisce il primo grande intervento della Corte Internazionale di Giustizia sulla questione palestinese. La Corte fu chiamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro da parte di Israele nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est e le aree circostanti.

La questione non riguardava soltanto un'infrastruttura fisica, ma il suo impatto sui diritti della popolazione, sulla libertà di movimento, sulla proprietà, sul lavoro, sulla salute, sull'istruzione e sull'autodeterminazione.

La Corte affermò anzitutto la propria competenza consultiva e ritenne opportuno rispondere alla richiesta dell'Assemblea Generale. Questo profilo è importante perché Israele e altri Stati avevano sollevato obiezioni legate al carattere politico della questione e all'assenza di consenso delle parti. La Corte chiarì che il fatto che una questione presenti aspetti politici non le impedisce di avere natura giuridica. Tale affermazione ha un valore più generale: molte crisi internazionali sono politicamente controverse, ma ciò non esclude che il diritto internazionale possa fornire criteri di valutazione.

Nel merito, la Corte ritenne che la costruzione del muro, nella misura in cui si sviluppava nel territorio palestinese occupato, e il regime ad esso associato fossero contrari al diritto internazionale. Il ragionamento della Corte si fondò su diversi elementi: il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, il diritto dell'occupazione, la IV Convenzione di Ginevra e i principali trattati sui diritti umani.

La Corte osservò che il tracciato del muro e le misure collegate potevano determinare alterazioni demografiche e territoriali, ostacolare la vita quotidiana della popolazione e compromettere il futuro esercizio dell'autodeterminazione.

Il parere del 2004 è rilevante anche per le conseguenze giuridiche individuate. La Corte affermò che Israele era tenuto a cessare la costruzione del muro, smantellare le parti costruite nel territorio occupato e riparare i danni causati. Inoltre, richiamò gli obblighi degli altri Stati: non riconoscere la situazione illecita derivante dalla costruzione del muro, non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione e assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario. Questo punto rappresenta uno dei contributi più significativi del parere, perché collega la tutela della popolazione civile agli obblighi della comunità internazionale nel suo insieme.

3.4 Il parere consultivo del 2024 sulle politiche e pratiche di Israele

Il parere consultivo del 19 luglio 2024, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, rappresenta un'evoluzione rispetto al parere del 2004. Mentre il primo parere si concentrava sulla costruzione del muro e sul regime ad esso collegato, il parere del 2024 affronta in modo più ampio la presenza continuata di Israele nel territorio palestinese occupato e le conseguenze giuridiche delle sue politiche e pratiche. La richiesta proveniva dall'Assemblea Generale, che aveva domandato alla Corte di chiarire gli effetti dell'occupazione prolungata, degli insediamenti, dell'annessione e delle misure discriminatorie.

La Corte ha ribadito che la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza costituiscono un territorio occupato rilevante ai fini del diritto internazionale e dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Tale affermazione è importante perché contrasta la frammentazione del territorio in aree giuridicamente e politicamente separate.

La Corte considera l'autodeterminazione come un diritto fondamentale, la cui violazione incide sulla legalità della presenza continuata della potenza occupante quando questa si traduce in controllo permanente, annessione di fatto e impedimento all'esercizio di tale diritto.

Uno dei punti centrali del parere riguarda gli insediamenti. La Corte ha richiamato il divieto, previsto dall'articolo 49, paragrafo 6, della IV Convenzione di Ginevra, di trasferire parte della popolazione civile della potenza occupante nel territorio occupato. Gli insediamenti, insieme alle infrastrutture, alle misure di sicurezza, alla gestione delle risorse e alla legislazione applicata, contribuiscono a una trasformazione del territorio incompatibile con la natura temporanea dell'occupazione. Il problema, dunque, non è soltanto la presenza fisica dei coloni, ma l'effetto complessivo di un sistema che modifica la vita della popolazione occupata e ostacola l'autodeterminazione.

Il parere del 2024 affronta inoltre la questione dell'annessione. L'annessione di territorio mediante la forza è vietata dal diritto internazionale contemporaneo. Quando l'occupazione, invece di rimanere temporanea, si traduce in controllo permanente, integrazione amministrativa, espansione degli insediamenti e sfruttamento delle risorse, essa può assumere i caratteri di un'annessione di fatto. La Corte ha ritenuto che tali pratiche incidano sulla legalità della presenza continuata di Israele nel territorio palestinese occupato e generino obblighi di cessazione e riparazione.

Un ulteriore profilo riguarda il divieto di discriminazione razziale e segregazione. La Corte ha esaminato le differenze di trattamento tra coloni israeliani e popolazione palestinese in relazione a movimento, residenza, proprietà, accesso alle risorse e regime giuridico applicabile. Tale analisi collega il diritto dell'occupazione con il diritto internazionale dei diritti umani e con la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

In questo modo, il parere del 2024 amplia il quadro giuridico e mostra che la protezione dei civili non riguarda soltanto gli attacchi armati, ma anche le strutture amministrative e normative che determinano una condizione di subordinazione.

Il caso palestinese mostra inoltre il peso della dimensione temporale. Un'occupazione prolungata non produce solo una somma di singole violazioni, ma una trasformazione progressiva delle condizioni di vita della popolazione. La durata incide sulla proprietà, sulla mobilità, sull'accesso alle risorse, sulla pianificazione urbana, sulla struttura economica e sulle aspettative delle generazioni future. Per questo la Corte, nel 2024, ha attribuito rilievo non solo agli atti specifici, ma anche al carattere complessivo e continuato delle politiche adottate.

Un altro aspetto riguarda la frammentazione territoriale. La separazione tra Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est tende a produrre regimi giuridici e materiali

differenti; tuttavia, il diritto all'autodeterminazione richiede di considerare il popolo palestinese e il suo territorio come oggetto di una protezione unitaria. Questa impostazione evita che la divisione amministrativa o militare indebolisca la portata degli obblighi internazionali.

Da ultimo, il parere mostra che le conseguenze giuridiche non si esauriscono nel rapporto tra Israele e popolazione palestinese. Gli obblighi di non riconoscimento, non assistenza e cooperazione coinvolgono anche gli altri Stati e collegano il caso concreto alla responsabilità della comunità internazionale nel suo insieme.

3.5 Gli obblighi derivanti dal parere del 2024: cessazione, non riconoscimento, cooperazione e riparazione

Il valore più importante del parere del 2024 consiste nell'individuazione delle conseguenze giuridiche della situazione illecita. La Corte ha affermato che Israele deve porre fine alla sua presenza illecita nel territorio palestinese occupato, cessare le attività di insediamento, evacuare i coloni e riparare il danno causato.

Tali obblighi non sono presentati come raccomandazioni politiche, ma come conseguenze del diritto internazionale generale, del diritto dell'occupazione, del divieto di acquisizione territoriale con la forza e del diritto all'autodeterminazione.

La cessazione è il primo effetto del fatto illecito. Essa implica l'obbligo di interrompere la condotta contraria al diritto e di non proseguirne gli effetti. Nel caso di un'occupazione ritenuta illecita per il suo carattere prolungato, permanente e lesivo dell'autodeterminazione, la cessazione assume una dimensione ampia: non riguarda un singolo atto, ma un insieme di politiche e pratiche. Ciò rende l'attuazione particolarmente complessa, perché richiede modifiche territoriali, amministrative, legislative e materiali.

La riparazione costituisce il secondo profilo. In linea con i principi generali della responsabilità internazionale, la riparazione dovrebbe eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dell'illecito. Essa può comprendere restituzione di beni,

risarcimento economico e misure di soddisfazione. Nel contesto palestinese, la riparazione riguarda non solo danni individuali, ma anche conseguenze collettive connesse a perdita di terra, restrizioni di movimento, demolizioni, sfruttamento delle risorse e compromissione dell'autodeterminazione. La complessità del danno rende evidente che una tutela effettiva non può limitarsi a una dichiarazione astratta di illegalità.

Il parere è particolarmente rilevante anche per gli obblighi degli altri Stati. La Corte ha richiamato il dovere di non riconoscere come legale la situazione derivante dalla presenza illecita, di non prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento e di cooperare per porre fine alla violazione. Questa parte del ragionamento valorizza la dimensione erga omnes di alcune norme violate, in particolare il diritto all'autodeterminazione. Gli Stati terzi non possono quindi considerarsi del tutto estranei: anche quando non partecipano direttamente alla situazione, devono evitare condotte che la consolidino o la legittimino.

Questa conclusione rafforza la funzione delle advisory opinions. Pur non essendo formalmente vincolanti come le sentenze contenziose, esse chiariscono obblighi che derivano da norme già vincolanti. Il loro effetto non consiste nel creare nuovo diritto, ma nel precisare le conseguenze giuridiche di una situazione. Per questo possono incidere sul comportamento degli Stati, sulle decisioni delle organizzazioni internazionali, sul dibattito pubblico e sull'attività giudiziaria interna.

3.6 La questione dell'accesso umanitario e il parere del 2025

La crisi successiva al 2023 ha posto al centro dell'attenzione internazionale la questione dell'accesso umanitario nella Striscia di Gaza. La protezione della popolazione civile non riguarda soltanto la liceità degli attacchi o lo status dell'occupazione, ma anche la possibilità concreta di ricevere cibo, acqua, cure mediche, carburante, riparo e assistenza di base. In un contesto in cui le infrastrutture essenziali risultano gravemente danneggiate e la popolazione è

esposta a sfollamenti ripetuti, l'accesso umanitario diventa una condizione minima per la sopravvivenza.

Nel 2025 la Corte Internazionale di Giustizia è stata investita della richiesta di parere sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e degli Stati terzi nel territorio palestinese occupato. Tale procedimento si inserisce nel quadro delle tensioni relative al ruolo delle agenzie umanitarie, in particolare dell'UNRWA, e alla possibilità di operare nei territori occupati.

Il tema giuridico centrale riguarda il rapporto tra potere di controllo della potenza occupante, obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, diritto dell'occupazione e dovere di facilitare l'assistenza umanitaria.

L'importanza del parere risiede nel fatto che esso sposta l'attenzione dall'illiceità generale dell'occupazione alla protezione quotidiana della popolazione civile. Anche quando le questioni territoriali e politiche rimangono irrisolte, gli obblighi umanitari continuano ad applicarsi. La popolazione civile non può essere privata dell'assistenza essenziale a causa di controversie tra Stati, accuse politiche o difficoltà di coordinamento. Il diritto internazionale impone che gli aiuti imparziali raggiungano le persone bisognose, salvo controlli legittimi, proporzionati e non arbitrari.

Questo profilo mostra la concretezza del diritto internazionale umanitario. Parlare di accesso umanitario significa parlare della possibilità di curare i feriti, nutrire i bambini, garantire acqua potabile, mantenere attivi gli ospedali e proteggere gli sfollati. Quando tali condizioni mancano, la distinzione tra violazione giuridica e catastrofe umanitaria tende a scomparire: l'inosservanza degli obblighi internazionali si traduce immediatamente in sofferenza civile.

3.7 Advisory opinions: natura giuridica e valore pratico

Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia non hanno, in linea generale, carattere vincolante. Esse si distinguono dalle sentenze rese nei procedimenti contenziosi tra Stati, che vincolano le parti della controversia. Tuttavia, ridurle a semplici opinioni prive di effetti sarebbe errato. La Corte è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite e le sue pronunce consultive rappresentano interpretazioni autorevoli del diritto internazionale. Il loro valore deriva dalla qualità dell'organo che le emette, dal metodo giuridico seguito e dal fatto che chiariscono norme già esistenti.

Nel caso palestinese, le advisory opinions hanno svolto almeno quattro funzioni. In primo luogo, una funzione di qualificazione: hanno definito la situazione come occupazione, individuato il diritto applicabile e ricondotto determinate pratiche a violazioni del diritto internazionale. In secondo luogo, una funzione di sistematizzazione: la Corte ha collegato diritto umanitario, diritti umani, autodeterminazione, responsabilità internazionale e obblighi degli Stati terzi.

In terzo luogo, una funzione di legittimazione, perché le rivendicazioni della popolazione palestinese e degli organi delle Nazioni Unite sono state collocate entro un linguaggio giuridico autorevole. Infine, una funzione di orientamento, poiché i pareri indicano agli Stati e alle organizzazioni internazionali quali condotte siano compatibili o incompatibili con il diritto.

Il limite principale riguarda l'attuazione. La Corte non dispone di una forza coercitiva propria e non può imporre direttamente l'esecuzione dei pareri. La loro efficacia dipende dall'azione degli Stati, dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, delle organizzazioni internazionali e, indirettamente, dei giudici interni. In presenza di forti interessi geopolitici, tale attuazione può essere parziale o ritardata. Questo non annulla il valore del parere, ma mostra il divario tra accertamento giuridico e trasformazione concreta della realtà.

Proprio questo divario è al centro della presente tesi. Le advisory opinions possono rafforzare la tutela della popolazione civile perché chiariscono gli obblighi, riducono l'ambiguità giuridica e impediscono agli Stati di presentare come neutre o controverse situazioni già qualificate come illecite. Tuttavia, non bastano da sole: per incidere sulla vita dei civili, devono essere accompagnate da misure politiche, diplomatiche, economiche, giudiziarie e umanitarie coerenti.

3.8 Il rapporto tra diritto all'autodeterminazione e tutela della popolazione civile

Uno degli aspetti più significativi dei pareri della Corte riguarda il collegamento tra diritto all'autodeterminazione e protezione della popolazione civile. Tradizionalmente, la tutela dei civili nei conflitti armati viene associata alla protezione contro attacchi, trattamenti inumani, deportazioni o privazioni materiali.

Nel caso palestinese, tuttavia, la Corte mostra che tale protezione non può essere separata dal diritto collettivo del popolo palestinese a determinare liberamente il proprio status politico e il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

La negazione dell'autodeterminazione produce effetti concreti sulla vita quotidiana dei civili. La frammentazione del territorio, gli insediamenti, le restrizioni di movimento, il controllo delle risorse naturali, le demolizioni, i trasferimenti e la separazione tra comunità non sono solo questioni territoriali o diplomatiche; incidono sulla possibilità delle persone di vivere, lavorare, studiare, curarsi, costruire una famiglia e partecipare alla vita collettiva. In questo senso, il diritto all'autodeterminazione non è un principio astratto, ma una condizione di protezione effettiva.

La Corte, valorizzando l'autodeterminazione come obbligo erga omnes, attribuisce alla comunità internazionale un ruolo specifico. Tutti gli Stati hanno un interesse giuridico al rispetto di tale diritto e non possono riconoscere o sostenere situazioni che lo negano. Questo passaggio è importante perché amplia la prospettiva oltre il

rapporto bilaterale tra occupante e popolazione occupata. La tutela dei civili diventa una responsabilità della comunità internazionale nel suo insieme, almeno nella misura in cui le violazioni riguardano norme fondamentali.

Tale impostazione consente anche di superare una visione emergenziale della protezione. Nei conflitti prolungati, il rischio è concentrarsi soltanto sull'assistenza immediata, senza affrontare le strutture che producono vulnerabilità. L'assistenza umanitaria è indispensabile, ma non può sostituire la rimozione delle cause giuridiche e politiche della violazione. La protezione effettiva richiede dunque sia misure immediate per salvare vite, sia misure strutturali per garantire diritti collettivi e individuali.

3.9 Criticità e reazioni della comunità internazionale

Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia hanno suscitato reazioni differenti. Da un lato, sono state accolte come strumenti di chiarificazione del diritto internazionale e di riconoscimento delle violazioni subite dalla popolazione palestinese. Dall'altro, sono state contestate da Israele e da alcuni Stati o attori politici, che ne hanno criticato il carattere unilaterale, l'interferenza con il processo negoziale o la presunta politicizzazione della Corte. Queste reazioni mostrano come il diritto internazionale operi spesso in uno spazio di forte conflitto politico.

Una delle critiche più frequenti riguarda la natura consultiva dei pareri. Poiché non sono formalmente vincolanti, alcuni attori tendono a considerarli privi di conseguenze obbligatorie. Tuttavia, questa lettura è riduttiva. La non vincolatività riguarda lo strumento processuale, non necessariamente le norme interpretate. Se la Corte afferma che un determinato comportamento viola una norma consuetudinaria, un trattato o un obbligo erga omnes, l'obbligatorietà deriva dalla norma sostanziale, non dal parere in sé. Il parere chiarisce, non crea, l'obbligo.

Un'altra criticità riguarda il rapporto tra diritto e negoziato politico. Alcuni sostengono che questioni come confini, sicurezza, insediamenti e status di

Gerusalemme debbano essere risolte mediante negoziati. La Corte, tuttavia, ha chiarito che l'esistenza di un processo politico non sospende l'applicazione del diritto internazionale. Il negoziato può essere necessario per definire soluzioni pratiche, ma non può legittimare il mantenimento di situazioni illecite o la compressione dei diritti fondamentali della popolazione civile.

La reazione della comunità internazionale resta quindi decisiva. Risoluzioni dell'Assemblea Generale, misure di non riconoscimento, controlli sui rapporti economici, cooperazione giudiziaria, sostegno alle organizzazioni umanitarie e applicazione del diritto interno possono contribuire a dare seguito ai pareri. Tuttavia, l'esperienza mostra che tali misure sono spesso lente, frammentarie e condizionate da interessi politici. Il caso palestinese rivela così il limite principale del sistema internazionale: la distanza tra autorevolezza dell'accertamento giuridico e capacità di imposizione delle conseguenze.

3.10 La tutela della popolazione civile tra emergenza umanitaria e responsabilità internazionale

La situazione nei territori palestinesi mostra che la tutela della popolazione civile deve essere affrontata su due piani: l'emergenza umanitaria immediata e la responsabilità internazionale di lungo periodo. Il primo riguarda la necessità di proteggere la vita e l'integrità delle persone durante le ostilità, assicurando accesso agli aiuti, cure mediche, evacuazioni sicure, protezione degli ospedali e rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione. Il secondo riguarda invece le cause strutturali della vulnerabilità: occupazione prolungata, insediamenti, restrizioni, frammentazione territoriale e negazione dell'autodeterminazione.

Separare rigidamente questi due piani sarebbe fuorviante. L'emergenza umanitaria è spesso il risultato di decisioni politiche e giuridiche pregresse. La distruzione di infrastrutture, il blocco degli aiuti, le limitazioni di movimento e l'assenza di garanzie effettive non sono semplici conseguenze accidentali del conflitto, ma

possono derivare da scelte incompatibili con gli obblighi internazionali. Per questo motivo, l'assistenza umanitaria deve essere accompagnata da accertamento delle responsabilità e da misure volte a rimuovere le cause dell'illecito.

Le advisory opinions offrono un contributo in questa direzione perché permettono di leggere la crisi non solo come emergenza, ma anche come questione giuridica. Esse qualificano le condotte, individuano gli obblighi e impediscono che la complessità politica venga utilizzata per oscurare la responsabilità. Allo stesso tempo, la loro efficacia dipende dalla capacità degli Stati e delle organizzazioni internazionali di tradurre l'interpretazione giuridica in azione.

Il caso palestinese dimostra quindi che la protezione dei civili nei conflitti contemporanei richiede un approccio integrato. Non basta vietare gli attacchi diretti; occorre proteggere le condizioni materiali della sopravvivenza, garantire assistenza, prevenire sfollamenti forzati, assicurare responsabilità e tutelare i diritti collettivi. In assenza di tale approccio, il diritto internazionale rischia di rimanere formalmente avanzato ma materialmente insufficiente.

3.11 Il nesso tra occupazione prolungata, autodeterminazione e protezione civile

Il caso palestinese mostra in modo particolarmente evidente che la protezione dei civili non può essere separata dal contesto strutturale in cui essi vivono. In una situazione di occupazione prolungata, la vulnerabilità della popolazione non deriva soltanto da singoli episodi di violenza, ma da condizioni permanenti: controllo del territorio, limitazioni alla libertà di movimento, frammentazione geografica, dipendenza economica, insicurezza abitativa e difficoltà di accesso ai servizi essenziali. Il diritto umanitario dell'occupazione nasce per regolare una situazione temporanea; quando tale situazione diventa duratura, la tutela dei civili entra in tensione con il diritto all'autodeterminazione.

L'autodeterminazione ha una dimensione collettiva, ma produce effetti molto concreti sulla vita individuale. Un popolo privato della possibilità di determinare

liberamente il proprio assetto politico, economico e sociale vede limitata anche la capacità dei singoli di costruire una vita stabile. Nel contesto palestinese, la Corte Internazionale di Giustizia ha collegato il diritto all'autodeterminazione alla legalità della presenza continuata di Israele nel territorio occupato. Questo passaggio è importante perché sposta l'analisi dalla somma di violazioni isolate alla valutazione della situazione complessiva.

La protezione della popolazione civile, in questa prospettiva, non riguarda soltanto la condotta delle ostilità. Essa comprende anche il divieto di modificare in modo permanente il territorio occupato, il divieto di trasferire la popolazione della potenza occupante, la tutela delle risorse naturali, la protezione della proprietà, il mantenimento della vita civile e la salvaguardia dell'identità collettiva della popolazione occupata. Ogni misura che altera stabilmente il territorio o rende più difficile l'esercizio dell'autodeterminazione incide anche sulla sicurezza quotidiana dei civili.

Il carattere prolungato dell'occupazione rende inoltre più difficile distinguere tra misure temporanee di sicurezza e trasformazioni permanenti. Il diritto dell'occupazione consente alla potenza occupante alcuni interventi necessari al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza, ma non autorizza l'annessione, lo sfruttamento sistematico o la riorganizzazione del territorio secondo interessi propri. La Corte, nel parere del 2024, ha attribuito particolare rilievo proprio a questo abuso della posizione di potenza occupante, ritenendo che esso incida sulla liceità della presenza continuata nel territorio.

Da ciò deriva una conseguenza centrale per la tutela dei civili: il rispetto delle singole regole umanitarie non può essere valutato senza considerare il quadro generale. Anche misure presentate come tecniche o amministrative possono contribuire, nel loro insieme, a una situazione di privazione sistemica. La protezione effettiva richiede quindi uno sguardo complessivo, capace di collegare restrizioni di movimento, insediamenti, accesso alle risorse, sicurezza, assistenza umanitaria e diritti fondamentali.

3.12 Gli insediamenti, le risorse naturali e la trasformazione del territorio occupato

Uno dei temi centrali affrontati dalla Corte riguarda gli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. Il diritto internazionale umanitario, in particolare l'articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra, vieta alla potenza occupante di trasferire parte della propria popolazione civile nel territorio occupato.

La ratio della norma è chiara: impedire che l'occupazione venga utilizzata per modificare la composizione demografica del territorio, consolidare un controllo permanente o ostacolare il futuro esercizio dell'autodeterminazione della popolazione occupata.

Gli insediamenti non sono rilevanti solo come questione demografica. Essi comportano infrastrutture, strade, sistemi di sicurezza, accesso differenziato alle risorse idriche, servizi e regimi giuridici separati. La loro presenza può frammentare il territorio, limitare la libertà di movimento della popolazione palestinese e incidere sull'accesso alla terra agricola, al lavoro, all'istruzione e alla vita familiare. Per questo motivo, la Corte li ha considerati non come episodi isolati, ma come parte di una politica più ampia di trasformazione del territorio occupato.

Un ulteriore profilo riguarda le risorse naturali. La potenza occupante non è sovrana sul territorio e non può disporre liberamente delle sue risorse. Il diritto dell'occupazione consente una gestione temporanea e limitata, orientata alla conservazione e al beneficio della popolazione occupata. Quando le risorse vengono sfruttate in modo tale da favorire la potenza occupante o la sua popolazione, o da limitare l'accesso della popolazione locale a beni essenziali come l'acqua e la terra, il problema non è soltanto economico, ma riguarda la dignità e la sopravvivenza della popolazione civile.

La trasformazione del territorio produce effetti cumulativi. Una demolizione, una confisca o una restrizione possono sembrare misure circoscritte; considerate

insieme, possono determinare la perdita progressiva della continuità territoriale e della possibilità di sviluppo. Il diritto internazionale, in particolare attraverso la giurisprudenza consultiva della Corte, consente di leggere queste misure nel loro insieme.

Ciò è fondamentale perché molte violazioni strutturali non si manifestano in un singolo atto spettacolare, ma in una serie di decisioni amministrative, militari e legislative che, nel tempo, modificano profondamente la realtà.

La questione degli insediamenti mostra anche i limiti dell'attuazione. Sebbene la loro illegittimità sia stata ripetutamente affermata da organi internazionali, la realtà sul terreno ha continuato a evolversi. Questo divario tra accertamento giuridico e trasformazione materiale del territorio è uno dei nodi principali del caso palestinese. Esso conferma che la tutela dei civili non dipende soltanto dalla chiarezza delle norme, ma dalla capacità degli Stati e delle organizzazioni internazionali di impedire il consolidamento di situazioni illecite.

3.13 Gaza, emergenza umanitaria e obblighi di cooperazione

La situazione della Striscia di Gaza rappresenta uno dei punti più delicati dell'analisi. Dopo il disimpegno del 2005, la qualificazione giuridica del controllo esercitato da Israele su Gaza è stata oggetto di discussione. Tuttavia, numerosi organi internazionali hanno continuato a valorizzare il criterio del controllo effettivo su elementi essenziali quali confini, spazio aereo, acque territoriali, registri della popolazione e flussi di beni. La questione non è meramente teorica: dalla qualificazione dipendono gli obblighi relativi all'assistenza umanitaria, alla protezione dei civili e alla garanzia dei servizi essenziali.

Il parere consultivo del 2025 sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e degli Stati terzi ha rafforzato l'attenzione sul tema dell'accesso umanitario. La Corte ha affrontato il rapporto tra sicurezza, cooperazione con le organizzazioni internazionali e obbligo di assicurare alla popolazione civile beni e servizi

indispensabili. Questo passaggio è particolarmente importante perché mostra come la tutela dei civili non possa essere ridotta alla liceità dei singoli attacchi, ma comprenda il funzionamento quotidiano dell'assistenza.

In un contesto di emergenza umanitaria, il blocco o la limitazione degli aiuti produce effetti immediati sulla popolazione. Cibo, acqua, medicinali, carburante e ripari non sono elementi accessori, ma condizioni minime per la sopravvivenza. Il diritto internazionale consente controlli e misure di sicurezza, ma queste devono essere compatibili con l'obbligo di proteggere la popolazione civile. Quando il sistema di controllo impedisce in modo sostanziale l'arrivo o la distribuzione degli aiuti, esso può contribuire a una violazione grave.

La cooperazione con le Nazioni Unite e con le organizzazioni umanitarie ha quindi un valore giuridico e non soltanto politico. Le agenzie internazionali dispongono spesso delle strutture, del personale e dell'esperienza necessari per raggiungere la popolazione colpita. Ostacolarne l'attività, delegittimarne il mandato o impedirne il funzionamento può incidere direttamente sui diritti dei civili. Il punto centrale non è negare le esigenze di sicurezza, ma impedire che esse si traducano in una paralisi dell'assistenza umanitaria.

Gaza mostra inoltre il carattere cumulativo del danno civile. La distruzione di abitazioni, ospedali e reti essenziali, unita allo sfollamento e alla difficoltà di accesso agli aiuti, produce una crisi che non può essere compresa attraverso categorie isolate. La popolazione civile subisce simultaneamente insicurezza fisica, privazione materiale, trauma psicologico e perdita di prospettive. L'analisi giuridica deve quindi mantenere insieme diritto umanitario, diritti umani e obblighi di cooperazione internazionale.

3.14 Gli obblighi degli Stati terzi dopo i pareri consultivi

Uno degli aspetti più rilevanti delle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia riguarda gli obblighi degli Stati terzi. Quando una violazione coinvolge norme fondamentali dell'ordinamento internazionale, come il diritto

all'autodeterminazione o il divieto di acquisizione di territorio con la forza, le conseguenze non riguardano soltanto le parti direttamente coinvolte. Gli altri Stati sono chiamati a non riconoscere la situazione illecita, a non prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento e a cooperare per porvi fine attraverso mezzi leciti.

Il dovere di non riconoscimento ha una funzione essenziale: impedire che il tempo trasformi l'illecito in una situazione giuridicamente accettata. Esso può riguardare atti diplomatici, accordi, relazioni economiche, documenti ufficiali e condotte amministrative che, direttamente o indirettamente, consolidano la presenza illecita o le sue conseguenze. Non riconoscere non significa soltanto pronunciare una condanna, ma evitare comportamenti che attribuiscono normalità giuridica a una situazione contraria al diritto internazionale.

Il divieto di aiuto o assistenza è ancora più concreto. Esso richiede agli Stati di valutare se la propria cooperazione economica, militare, scientifica o commerciale contribuisca al mantenimento della situazione illecita. Nel contesto palestinese, questo tema può riguardare prodotti degli insediamenti, forniture militari, accordi con istituzioni operanti nel territorio occupato o forme di sostegno che rafforzino strutture contrarie al diritto internazionale. La difficoltà sta nel tradurre un principio generale in scelte operative verificabili.

La cooperazione per porre fine alla violazione richiede invece un'azione positiva. Gli Stati possono agire nelle organizzazioni internazionali, sostenere meccanismi di accertamento, promuovere misure diplomatiche, assicurare assistenza umanitaria e favorire il rispetto del diritto. Tuttavia, la prassi mostra una forte selettività. Alcuni Stati adottano posizioni nette, altri preferiscono formule diplomatiche più caute, altri ancora privilegiano interessi strategici. Questa disomogeneità indebolisce l'efficacia del sistema e conferma il divario tra diritto e politica.

I pareri consultivi forniscono comunque un parametro di valutazione. Anche se non vincolano formalmente come una sentenza contenziosa tra Stati, essi chiariscono il contenuto del diritto e rendono più difficile sostenere che gli obblighi siano incerti. In questo senso, possono essere utilizzati da parlamenti, giudici nazionali, organizzazioni internazionali e società civile per verificare la coerenza delle politiche statali. La loro efficacia dipende anche da questo uso diffuso e non soltanto dalla risposta immediata degli organi politici delle Nazioni Unite.

3.15 Il rapporto tra Corte Internazionale di Giustizia e Corte penale internazionale

Nel caso palestinese occorre distinguere il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia da quello della Corte penale internazionale. La prima si occupa delle controversie tra Stati e dei pareri consultivi richiesti dagli organi autorizzati delle Nazioni Unite; la seconda accerta la responsabilità penale individuale per crimini internazionali. Le due Corti operano quindi su piani diversi, ma complementari. La tutela della popolazione civile richiede sia la chiarificazione degli obblighi statali sia l'eventuale perseguimento delle persone responsabili di crimini gravi.

Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia contribuiscono a definire il quadro normativo generale. Esse chiariscono l'applicabilità della IV Convenzione di Ginevra, dei trattati sui diritti umani, del diritto all'autodeterminazione e degli obblighi degli Stati terzi. Questo quadro può incidere anche su altri procedimenti, perché fornisce una qualificazione autorevole della situazione giuridica. Tuttavia, la Corte Internazionale di Giustizia non stabilisce la colpevolezza penale di singoli individui, né emette mandati di arresto.

La Corte penale internazionale, al contrario, valuta condotte individuali. Essa può esaminare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e, nei limiti della propria giurisdizione, il crimine di genocidio. Il suo intervento è importante perché impedisce che la responsabilità rimanga soltanto astratta o collettiva. Tuttavia,

anche la Corte penale incontra limiti significativi: dipende dalla cooperazione degli Stati, dalla disponibilità di prove, dall'esecuzione dei mandati e dalla possibilità di operare in contesti politicamente ostili.

La complementarità tra responsabilità statale e responsabilità individuale è essenziale. Uno Stato può essere responsabile per una politica, una prassi o una violazione degli obblighi internazionali anche quando non sia ancora stata accertata la responsabilità penale di singoli soggetti. Allo stesso modo, la condanna di un individuo non esaurisce il problema se permangono le strutture politiche e militari che hanno reso possibile la violazione. Per la popolazione civile, giustizia significa sia individuazione dei responsabili sia cessazione delle condizioni che producono vulnerabilità.

Il caso palestinese dimostra dunque che nessun meccanismo, da solo, è sufficiente. Le advisory opinions hanno valore interpretativo e sistemico; i procedimenti contenziosi possono accertare obblighi tra Stati; la giustizia penale può perseguire individui; le Nazioni Unite possono adottare risoluzioni e coordinare assistenza; gli Stati terzi possono applicare misure di non riconoscimento e non assistenza. Solo l'interazione tra questi livelli può avvicinare il diritto alla protezione effettiva dei civili.

3.16 Le reazioni politiche e il problema della selettività

Le reazioni ai pareri della Corte Internazionale di Giustizia mostrano il carattere profondamente politico dell'attuazione del diritto internazionale. Alcuni Stati e organizzazioni hanno accolto le advisory opinions come conferma di obblighi già esistenti; altri le hanno criticate, ridimensionate o considerate sbilanciate. Questa pluralità di reazioni non elimina il valore giuridico dei pareri, ma incide sulla loro efficacia pratica. Il diritto internazionale, infatti, opera in un sistema privo di un'autorità coercitiva centralizzata e dipende in larga misura dalla cooperazione degli Stati.

La selettività rappresenta uno dei principali limiti del sistema internazionale. Violazioni simili possono ricevere risposte diverse a seconda degli interessi geopolitici, delle alleanze, della posizione degli Stati coinvolti e dell'attenzione mediatica. Nel caso palestinese, tale selettività è particolarmente evidente: la forte produzione di risoluzioni, rapporti e pronunce giuridiche non sempre si traduce in misure proporzionate sul piano politico. Questo scarto alimenta la percezione che il diritto internazionale venga applicato in modo diseguale.

La selettività non rende però inutile il diritto. Al contrario, proprio l'esistenza di standard giuridici consente di denunciare l'incoerenza delle risposte politiche. Senza norme comuni, non sarebbe possibile affermare che una reazione è insufficiente o contraddittoria. Le advisory opinions svolgono quindi una funzione critica: fissano un parametro rispetto al quale valutare il comportamento degli Stati. Anche quando non producono immediata esecuzione, esse rendono più visibile la distanza tra obblighi dichiarati e condotte effettive.

Un ulteriore problema riguarda il linguaggio diplomatico. Gli Stati possono esprimere preoccupazione per la situazione umanitaria, richiamare il rispetto del diritto internazionale e sostenere una soluzione politica, ma evitare di trarre conseguenze concrete dagli obblighi di non riconoscimento e non assistenza. Questa distanza tra linguaggio e azione è uno dei punti deboli dell'attuazione. La tutela dei civili richiede invece coerenza tra dichiarazioni, voti nelle organizzazioni internazionali, accordi bilaterali, esportazioni militari e politiche economiche.

Le reazioni politiche incidono anche sulla percezione delle vittime. Quando una popolazione civile vede riconosciute le violazioni ma non osserva cambiamenti concreti, il diritto può apparire incapace di proteggere. Questo rischio non deve essere sottovalutato. La legittimità del diritto internazionale dipende dalla sua capacità di produrre effetti almeno progressivi. Per questo, i pareri della Corte devono essere accompagnati da misure politiche, umanitarie e giudiziarie che rendano visibile il passaggio dall'accertamento alla protezione.

3.17 Valore e limiti delle advisory opinions nella tutela della popolazione civile

A questo punto dell'analisi è possibile valutare in modo più preciso il ruolo delle advisory opinions. I pareri consultivi non sono sentenze contenziose e non possiedono, in quanto tali, la stessa forza vincolante di una decisione resa tra Stati parti di una controversia. Tuttavia, non sono semplici opinioni politiche: provengono dall'organo giudiziario principale delle Nazioni Unite, sono fondati su un procedimento giuridico, interpretano norme esistenti e contribuiscono alla formazione di un quadro autorevole del diritto applicabile.

Il loro primo valore è interpretativo. Nei contesti complessi, gli Stati possono sostenere letture divergenti delle norme, contestare l'applicabilità dei trattati o presentare la situazione come giuridicamente incerta. La Corte riduce questo margine di ambiguità. Nel caso palestinese, essa ha chiarito l'applicabilità del diritto umanitario e dei diritti umani, la rilevanza del diritto all'autodeterminazione, l'illegittimità di determinate politiche e gli obblighi degli altri Stati. Tale chiarificazione è essenziale per ogni successiva forma di responsabilità.

Il secondo valore è istituzionale. Le advisory opinions permettono all'Assemblea Generale e agli altri organi autorizzati di ottenere un chiarimento giuridico anche quando non sia possibile promuovere un giudizio contenzioso. In situazioni politicamente bloccate, il parere consultivo diventa uno strumento per riportare la questione sul terreno del diritto. Ciò non elimina la dimensione politica del conflitto, ma impedisce che essa assorba completamente la dimensione giuridica e umanitaria.

Il terzo valore è sistemico. I pareri della Corte possono orientare risoluzioni delle Nazioni Unite, decisioni di giudici nazionali, politiche di cooperazione, campagne della società civile e futuri procedimenti internazionali. La loro efficacia non deve essere misurata soltanto nel breve periodo. Anche quando non producono

immediata cessazione della violazione, essi costruiscono un linguaggio giuridico comune e rendono più difficile la normalizzazione dell'illecito.

I limiti, tuttavia, restano evidenti. La Corte non dispone di una forza di esecuzione autonoma; l'attuazione dipende dagli Stati e dagli organi politici. Inoltre, la forza persuasiva di un parere può essere indebolita da contestazioni politiche o dalla mancanza di misure concrete. Per questo, le advisory opinions devono essere considerate strumenti necessari ma non sufficienti: chiariscono il diritto, ma la tutela effettiva dei civili richiede volontà politica, cooperazione internazionale, accesso umanitario, responsabilità e riparazione.

Il valore delle advisory opinions va dunque collocato in una prospettiva dinamica. Esse non sono l'ultimo passaggio del processo, ma un punto di partenza per l'azione successiva. Possono orientare le Nazioni Unite, influenzare i giudici nazionali, sostenere richieste di responsabilità e fornire strumenti alla società civile. Il loro limite principale è la mancanza di esecuzione automatica; la loro forza principale è la capacità di stabilire con autorevolezza ciò che il diritto richiede. In un sistema internazionale imperfetto, questa funzione non è sufficiente, ma rimane indispensabile.

3.18 Le advisory opinions nella prassi degli organi delle Nazioni Unite

Le advisory opinions incidono sulla prassi degli Stati all'interno delle organizzazioni internazionali. Il voto su una risoluzione, la scelta di astenersi, la decisione di sostenere o meno determinate misure non sono atti neutri. Dopo un parere della Corte, gli Stati dispongono di un quadro giuridico più preciso e devono giustificare la coerenza della propria posizione con gli obblighi di non riconoscimento, non assistenza e cooperazione. In questo senso, il parere aumenta il costo politico dell'inazione o dell'ambiguità.

Un ruolo specifico è svolto anche dal Segretario generale e dalle agenzie delle Nazioni Unite. Nei contesti di crisi, essi non si limitano a fornire assistenza tecnica, ma rappresentano spesso l'unica presenza internazionale in grado di

documentare la situazione, coordinare aiuti e dare voce ai bisogni della popolazione civile. Quando la Corte chiarisce gli obblighi relativi alla cooperazione con tali organismi, rafforza indirettamente la capacità operativa dell'intero sistema umanitario. La protezione dei civili passa così anche attraverso la difesa dello spazio di azione delle organizzazioni internazionali.

L'Assemblea Generale può assumere un ruolo compensativo. Pur non avendo gli stessi poteri coercitivi del Consiglio di Sicurezza, essa può adottare risoluzioni, istituire meccanismi di monitoraggio, sollecitare gli Stati a conformarsi agli obblighi internazionali e mantenere alta l'attenzione sulla situazione umanitaria.

Nel settembre 2024, dopo il parere sulle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato, l'Assemblea Generale ha adottato una risoluzione che ha richiamato la necessità di porre fine alla presenza illecita e di dare seguito alle conseguenze indicate dalla Corte. Questo dimostra come il parere possa trasformarsi in un punto di riferimento per l'azione collettiva.

Il Consiglio di Sicurezza, almeno in linea teorica, sarebbe l'organo più adatto a dare attuazione concreta a determinate conseguenze giuridiche, perché dispone di poteri vincolanti ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, nel caso palestinese, come in molte altre crisi, il suo ruolo è condizionato dai rapporti tra membri permanenti e dal possibile uso del veto. Questa paralisi non annulla il valore del parere consultivo, ma mostra il limite strutturale dell'ordinamento internazionale: l'accertamento giuridico può essere chiaro, mentre la risposta politica resta bloccata.

Le advisory opinions producono effetti anche sul funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale, che spesso richiede il parere, utilizza la risposta della Corte come base per successive risoluzioni, dibattiti e iniziative diplomatiche. In questo modo, una questione politicamente controversa viene riformulata attraverso categorie giuridiche: obblighi, violazioni, conseguenze, riparazioni e doveri degli Stati terzi. Il parere non elimina la dimensione politica,

ma impone agli organi politici di confrontarsi con una qualificazione autorevole del diritto applicabile.

3.19 Conclusione

L'analisi del caso palestinese conferma la tesi di fondo del presente lavoro: il diritto internazionale dispone di strumenti significativi per la tutela della popolazione civile, ma la loro efficacia dipende dalla capacità di attuazione. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia hanno avuto un ruolo centrale nel chiarire il diritto applicabile, affermare l'applicabilità congiunta del diritto umanitario e dei diritti umani, valorizzare il diritto all'autodeterminazione e individuare gli obblighi di Israele e degli altri Stati.

Il parere del 2004 ha segnato un primo passaggio fondamentale, qualificando come contrario al diritto internazionale il muro costruito nel territorio palestinese occupato e richiamando gli obblighi di non riconoscimento e non assistenza. Il parere del 2024 ha ampliato tale impostazione, affrontando la legalità della presenza continuata di Israele, gli insediamenti, l'annessione di fatto, la discriminazione e la riparazione. Il parere del 2025 sull'accesso umanitario e sulle attività delle organizzazioni internazionali ha ulteriormente evidenziato la dimensione concreta della protezione dei civili.

Tali pareri mostrano che la Corte può svolgere una funzione essenziale di chiarificazione, sistematizzazione e legittimazione. Tuttavia, essi rivelano anche i limiti del sistema internazionale: senza volontà politica, cooperazione tra Stati e meccanismi di esecuzione, l'accertamento giuridico rischia di non trasformarsi in protezione effettiva.

Il caso palestinese rimane quindi emblematico del divario tra diritto e realtà, ma anche della necessità di continuare a utilizzare gli strumenti giuridici internazionali per rafforzare la tutela della popolazione civile nei conflitti armati contemporanei.

CONCLUSIONE GENERALE

La ricerca ha preso le mosse da una constatazione centrale: la tutela della popolazione civile rappresenta uno dei nuclei fondamentali del diritto internazionale contemporaneo, ma continua a incontrare limiti profondi nella realtà dei conflitti armati. Il primo capitolo ha ricostruito il quadro generale, mostrando l'evoluzione del diritto internazionale umanitario, il ruolo delle Convenzioni di Ginevra, il rapporto con i diritti umani e le trasformazioni dei conflitti contemporanei.

Guerre urbane, attori non statali, occupazioni prolungate e crisi umanitarie dimostrano che la distinzione tra combattenti e civili è oggi più difficile da preservare, ma proprio per questo diventa ancora più necessaria.

Il secondo capitolo ha approfondito il problema dell'effettività. Le norme internazionali non si limitano a vietare gli attacchi diretti contro i civili, gli attacchi indiscriminati o le punizioni collettive, ma impongono anche obblighi positivi di precauzione, assistenza umanitaria, protezione dei servizi essenziali e prevenzione delle violazioni.

La responsabilità internazionale dello Stato e la responsabilità penale individuale costituiscono strumenti complementari, ma entrambe incontrano ostacoli pratici legati alla sovranità, alla selettività politica, alla difficoltà di accertamento e alla mancanza di meccanismi coercitivi centralizzati.

Il terzo capitolo ha applicato tali categorie al caso dei territori palestinesi occupati, esaminando in particolare il ruolo delle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia. Il parere del 2004 sulla costruzione del muro, quello del 2024 sulle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato e quello del 2025 sugli obblighi relativi alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali mostrano la funzione della Corte nel

chiarire il diritto applicabile. La Corte ha contribuito a collegare occupazione, autodeterminazione, diritti umani, diritto umanitario e obblighi degli Stati terzi.

Dall'analisi emerge che le advisory opinions non sono strumenti risolutivi, ma svolgono una funzione essenziale. Esse non dispongono di forza coercitiva immediata, tuttavia producono effetti giuridici, politici e sistemici: riducono l'ambiguità normativa, qualificano le violazioni, rafforzano le rivendicazioni delle vittime, orientano gli organi delle Nazioni Unite e forniscono un parametro per valutare il comportamento degli Stati. La loro efficacia dipende però dalla capacità della comunità internazionale di trasformare il chiarimento giuridico in misure concrete.

La tesi conferma quindi l'esistenza di un divario tra diritto e realtà. Da un lato, il diritto internazionale offre un sistema articolato di protezione della popolazione civile; dall'altro, tale sistema resta vulnerabile quando mancano volontà politica, cooperazione e responsabilità. Il caso palestinese mostra in modo particolarmente evidente questa tensione: la chiarezza degli obblighi non garantisce automaticamente la cessazione delle violazioni né la riparazione dei danni. Tuttavia, il diritto internazionale conserva un ruolo indispensabile, perché fornisce il linguaggio, i criteri e gli strumenti attraverso cui le violazioni possono essere denunciate, accertate e contrastate.

In conclusione, rafforzare la tutela dei civili nei conflitti armati contemporanei significa agire su più livelli: prevenzione, formazione, controllo delle operazioni militari, accesso umanitario, accertamento indipendente, responsabilità degli Stati, giustizia penale e riparazione delle vittime. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia devono essere comprese all'interno di questo sistema più ampio. Esse non sostituiscono l'azione politica e umanitaria, ma ne definiscono il fondamento giuridico. Per questo, pur nei loro limiti, rappresentano uno strumento importante per contrastare la normalizzazione dell'illecito e riaffermare la centralità della dignità umana anche nei contesti più estremi.

Nel complesso, l'intero percorso della tesi evidenzia che la protezione della popolazione civile è un obiettivo giuridico, politico e umano insieme. Le norme esistono e sono numerose, ma la loro forza dipende dalla capacità di renderle operative. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia non eliminano le difficoltà dell'attuazione, ma offrono una base autorevole per contestare le violazioni e chiedere responsabilità. Esse ricordano che anche nei conflitti più complessi il diritto continua a porre limiti alla forza e a riconoscere la dignità della persona come criterio fondamentale dell'ordinamento internazionale.

Un ulteriore elemento conclusivo riguarda il rapporto tra universalità e concretezza. Il diritto internazionale pretende di applicare norme generali a situazioni molto diverse tra loro. Il rischio è che i principi restino troppo astratti; il caso palestinese, invece, mostra come essi possano essere concretizzati.

Distinzione significa valutare l'impatto delle operazioni su persone reali; proporzionalità significa considerare non solo l'obiettivo militare ma anche il danno prevedibile; accesso umanitario significa possibilità concreta di ricevere aiuti; autodeterminazione significa capacità di un popolo di vivere e organizzarsi senza dominazione esterna. In questo passaggio dall'astratto al concreto si misura la serietà della tutela.

La Corte Internazionale di Giustizia svolge in questo senso una funzione di memoria giuridica. Nei pareri consultivi sul territorio palestinese occupato, la Corte non si limita a rispondere a una domanda tecnica, ma ricostruisce un quadro normativo che resiste alla normalizzazione dell'illecito. Essa ricorda che il diritto all'autodeterminazione, il divieto di acquisizione di territorio con la forza, la protezione dei civili e gli obblighi degli Stati terzi non perdono valore per il solo fatto che la violazione si prolunga nel tempo. Questo contributo è particolarmente rilevante quando la realtà materiale sembra consolidare ciò che il diritto continua a vietare.

La dimensione temporale è importante anche per le occupazioni prolungate. Quando una situazione eccezionale dura per decenni, il rischio è che essa diventi una normalità amministrativa. Restrizioni, controlli, insediamenti, demolizioni, sistemi autorizzativi e limitazioni di movimento possono perdere la loro visibilità come violazioni e apparire come elementi ordinari del contesto. Il diritto internazionale, invece, deve conservare la capacità di distinguere tra fatto compiuto e legalità. La durata di una situazione non può sanarla quando essa continua a violare norme fondamentali.

Ciò non significa che il diritto sia inutile o puramente simbolico. Al contrario, proprio nei contesti in cui la politica appare paralizzata, il diritto fornisce criteri di orientamento e strumenti di pressione. La qualificazione giuridica di una condotta come illecita impedisce che essa venga presentata soltanto come scelta militare o necessità politica. Tuttavia, la tutela effettiva richiede che il diritto sia accompagnato da meccanismi rapidi di prevenzione e risposta. Le misure provvisorie, i pareri consultivi, le risoluzioni urgenti e i meccanismi di monitoraggio hanno senso nella misura in cui riescono a incidere sulle condizioni materiali della popolazione civile.

Un ultimo profilo concerne il rapporto tra diritto, tempo e protezione effettiva. Nei conflitti armati la dimensione temporale è decisiva: le violazioni producono effetti immediati, mentre la risposta giuridica è spesso lenta. Le corti internazionali richiedono procedure, memorie, udienze e deliberazioni; le organizzazioni internazionali necessitano di consenso politico; gli Stati valutano interessi diplomatici e strategici.

Per la popolazione civile, invece, il tempo della protezione è il presente: cibo, acqua, cure, sicurezza e riparo non possono attendere la conclusione di un procedimento. Questa distanza tra urgenza umanitaria e lentezza istituzionale è uno dei limiti più evidenti del sistema internazionale.

Da questa prospettiva emerge anche l'importanza della continuità tra analisi giuridica e responsabilità politica. Il diritto internazionale non può sostituire la soluzione dei conflitti, ma può impedire che la gestione della crisi avvenga al di fuori di qualsiasi limite. La protezione dei civili richiede che gli Stati non considerino le norme umanitarie come ostacoli esterni alla sicurezza, ma come condizioni della legittimità dell'azione internazionale. In questo senso, la tutela della popolazione civile non è un tema settoriale, bensì uno dei criteri attraverso cui valutare la qualità dell'ordine internazionale contemporaneo.

Alla luce di tutto ciò, la funzione più profonda del diritto internazionale resta quella di affermare che la forza non è mai illimitata. Anche quando il conflitto appare inevitabile o politicamente insolubile, le parti mantengono obblighi precisi verso chi non partecipa alle ostilità. La popolazione civile non può essere trasformata in mezzo di pressione, in obiettivo indiretto o in costo accettabile della strategia militare. Questo principio, semplice nella formulazione ma difficile nell'attuazione, costituisce il filo conduttore dell'intera ricerca.

La centralità dei civili impone inoltre di superare una lettura puramente emergenziale della guerra. Le crisi umanitarie non sono soltanto eventi improvvisi, ma spesso il risultato di scelte politiche, militari e amministrative che si accumulano nel tempo. Per questo la prevenzione deve riguardare anche le condizioni strutturali che rendono possibile la violazione: impunità, disumanizzazione dell'avversario, assenza di controllo sulle armi, debolezza degli organismi indipendenti e mancanza di canali umanitari sicuri.

CONCLUSIONE

Il percorso svolto in questa tesi ha cercato di mettere in evidenza un problema centrale del diritto internazionale contemporaneo: la distanza tra la ricchezza del quadro normativo e la difficoltà di garantire, nella pratica, una tutela effettiva alla popolazione civile nei conflitti armati. Le norme esistono, sono numerose e spesso molto chiare. Tuttavia, nei contesti di guerra, soprattutto quando il conflitto si svolge in aree urbane, coinvolge attori non statali o si accompagna a situazioni di occupazione prolungata, la protezione dei civili continua a essere fragile e incompleta.

Il primo capitolo ha ricostruito le basi della tutela internazionale della popolazione civile. A partire dall'evoluzione del diritto internazionale umanitario e dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, è emerso come la protezione dei civili sia diventata uno dei punti fondamentali dell'ordinamento internazionale. I principi di distinzione, proporzionalità, necessità militare, precauzione e divieto di sofferenze inutili rappresentano il nucleo essenziale di questa tutela. Essi stabiliscono che la guerra non è uno spazio privo di regole e che anche l'uso della forza deve incontrare limiti precisi.

Allo stesso tempo, l'analisi ha mostrato che tali principi diventano sempre più difficili da applicare nei conflitti contemporanei. La guerra urbana, la presenza di gruppi armati non statali, l'uso di infrastrutture civili, gli sfollamenti forzati e la distruzione dei servizi essenziali rendono più complesso distinguere tra obiettivi militari e beni civili. Proprio per questo, però, la tutela della popolazione civile non perde importanza, ma diventa ancora più urgente. Quanto più il conflitto si avvicina alla vita quotidiana delle persone, tanto più il diritto deve essere capace di proteggere chi non partecipa direttamente alle ostilità.

Il secondo capitolo ha spostato l'attenzione dal piano delle norme al problema della loro effettività. La protezione dei civili non consiste soltanto nel divieto di colpirli direttamente, ma comprende anche obblighi positivi: pianificare le operazioni militari con prudenza, adottare precauzioni, garantire l'accesso agli

aiuti umanitari, proteggere ospedali, scuole, reti idriche ed elettriche, indagare sulle violazioni e assicurare forme di responsabilità. In questa prospettiva, il diritto internazionale umanitario non impone solo di evitare determinati comportamenti, ma richiede anche un'azione concreta a tutela della persona.

Tuttavia, l'effettività del diritto internazionale incontra limiti evidenti. La responsabilità dello Stato e la responsabilità penale individuale sono strumenti importanti, ma spesso agiscono lentamente e dipendono dalla cooperazione degli Stati, dalla raccolta delle prove e dalla volontà politica della comunità internazionale. Anche le organizzazioni internazionali e gli organi delle Nazioni Unite svolgono un ruolo fondamentale, ma la loro azione può essere condizionata da interessi geopolitici, dal potere di veto, dalla selettività delle reazioni e dalla mancanza di un meccanismo coercitivo davvero centralizzato.

Il terzo capitolo ha applicato queste categorie alla situazione dei territori palestinesi occupati, considerata come un caso particolarmente significativo per comprendere il rapporto tra diritto e realtà. L'analisi delle advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia ha mostrato come il parere del 2004 sulla costruzione del muro, quello del 2024 sulle politiche e pratiche di Israele nel territorio palestinese occupato e quello del 2025 sugli obblighi relativi alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite e di altri soggetti internazionali abbiano contribuito a chiarire il contenuto degli obblighi giuridici applicabili.

La Corte Internazionale di Giustizia, attraverso questi pareri, non risolve direttamente il conflitto e non dispone di strumenti coercitivi immediati. Tuttavia, svolge una funzione molto importante: qualifica giuridicamente le situazioni, chiarisce gli obblighi degli Stati, richiama il diritto all'autodeterminazione, il divieto di acquisizione di territorio con la forza, la tutela dei civili e il dovere degli Stati terzi di non riconoscere né sostenere situazioni create in violazione del diritto internazionale. In questo senso, le advisory opinions non sono semplici dichiarazioni simboliche, ma strumenti che contribuiscono a rafforzare il linguaggio giuridico della responsabilità.

Il caso palestinese mostra però anche il limite più evidente del sistema internazionale. La chiarezza del diritto non comporta automaticamente la cessazione delle violazioni. Una norma può essere riconosciuta, un obbligo può essere affermato da una Corte, una violazione può essere denunciata, ma tutto ciò non basta se manca una risposta concreta. Per la popolazione civile, infatti, la protezione non può rimanere soltanto sul piano giuridico: deve tradursi in sicurezza, accesso al cibo e all'acqua, cure mediche, libertà di movimento, tutela dall'arbitrio e possibilità di vivere in condizioni dignitose.

Da questa prospettiva emerge il punto centrale della tesi: il diritto internazionale è indispensabile, ma non è sufficiente da solo. È indispensabile perché fornisce i criteri per distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è, impedisce che la forza venga presentata come un potere illimitato e offre alle vittime un linguaggio attraverso cui rivendicare protezione e responsabilità. Non è sufficiente, però, se resta separato dall'attuazione pratica, dalla cooperazione tra Stati, dal controllo indipendente, dalla prevenzione delle violazioni e dalla volontà politica di far rispettare gli obblighi assunti.

La tutela effettiva della popolazione civile richiede quindi un impegno su più piani. Occorre rafforzare la prevenzione, migliorare la formazione delle forze armate, controllare l'uso delle armi nei contesti urbani, garantire canali umanitari sicuri, proteggere le infrastrutture essenziali, sostenere le indagini indipendenti e assicurare forme di riparazione per le vittime. Allo stesso tempo, è necessario che gli Stati terzi non restino neutrali di fronte a violazioni gravi, soprattutto quando dispongono di strumenti diplomatici, economici o giuridici per influire sul rispetto del diritto internazionale.

Un aspetto particolarmente importante riguarda il tempo della protezione. Le istituzioni internazionali hanno spesso tempi lunghi: procedure, udienze, deliberazioni, risoluzioni e negoziati richiedono passaggi complessi. La popolazione civile, invece, vive l'urgenza del presente. Chi si trova in un conflitto ha bisogno subito di acqua, cure, cibo, riparo e sicurezza. Questa distanza tra il tempo del diritto e il tempo della sofferenza umana rappresenta una delle

principali criticità del sistema internazionale e rende necessario rafforzare gli strumenti preventivi e le risposte rapide.

Questa riflessione porta anche a considerare il rapporto tra diritto e responsabilità politica. Le norme internazionali non possono impedire da sole lo scoppio dei conflitti, ma possono impedire che la guerra venga trattata come una zona sottratta a ogni limite. In questo senso, la tutela dei civili non riguarda solo le parti direttamente coinvolte nelle ostilità, ma chiama in causa l'intera comunità internazionale. Ogni volta che una violazione grave viene ignorata, tollerata o considerata inevitabile, il sistema di protezione perde forza e credibilità.

Per questo motivo, il valore delle advisory opinions deve essere letto anche oltre il loro carattere formalmente non vincolante. Esse non sostituiscono l'azione politica, diplomatica e umanitaria, ma offrono una base giuridica autorevole dalla quale partire. Consentono di nominare le violazioni, di ricostruire gli obblighi e di ricordare che la durata di una situazione illecita non può trasformarla in una realtà legittima. Il loro contributo principale consiste quindi nel mantenere aperto lo spazio del diritto anche quando la realtà sembra allontanarsene.

In conclusione, la tesi conferma che la protezione della popolazione civile è una delle sfide più importanti del diritto internazionale contemporaneo. Le advisory opinions della Corte Internazionale di Giustizia non eliminano da sole il divario tra norme e realtà, ma contribuiscono a renderlo visibile e a contrastare la normalizzazione dell'illecito. Esse ricordano che anche nei conflitti più complessi esistono limiti giuridici alla forza e che la dignità della persona non può essere sospesa dalla logica militare. Il compito del diritto internazionale, allora, non è soltanto affermare principi, ma continuare a trasformarli in strumenti concreti di protezione, responsabilità e giustizia per le popolazioni civili più vulnerabili.

Bibliografia

ABI-SAAB G., 1996, *The International Court of Justice and the Concept of International Community*, in V. Lowe, M. Fitzmaurice (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice*, Cambridge University Press.

BENVENISTI E., 2021, *The International Law of Occupation*, Oxford University Press.

BOTHE M., 2021, The Law of Neutrality, in D. Fleck (ed.), *The Handbook of International Humanitarian Law*, Oxford University Press.

Carta delle Nazioni Unite, 1945.

CASSESE A., 2005, *Diritto internazionale*, Bologna, Il Mulino.

CONFORTI B., 2023 *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica.

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Corte Internazionale di Giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, ordinanze sulle misure provvisorie, 2024.

Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Advisory Opinion, 19 luglio 2024.

Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 luglio 2004.

Corte Internazionale di Giustizia, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, 8 luglio 1996.

Corte Internazionale di Giustizia, *Obligations of Israel in relation to the Presence and Activities of the United Nations, Other International Organizations and Third States in and in relation to the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 22 ottobre 2025.

Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948.

DINSTEIN Y., 2010, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press.

HENCKAERTS J.-M. e DOSWALD-BECK L., 2005, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, 2005.

ICRC, *Customary International Humanitarian Law Database*.

ICRC, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, rapporti presentati alle conferenze internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

ICTY, *Prosecutor v. Tadić*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 ottobre 1995.

International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001.

KALDOR M., 1999, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, Stanford University Press.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966.

Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1977, in particolare artt. 48, 51, 52, 57 e 58.

Regolamento dell'Aia concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, 1907.

SASSÒLI M., 2019, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, Edward Elgar, 2019.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 1998.

United Nations General Assembly, Resolution A/RES/77/247, *Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, 30 dicembre 2022.

United Nations General Assembly, Resolution ES-10/24, *Advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences arising from Israel's policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, 18 settembre 2024.